

FASCICOLO INFORMATIVO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI
RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE E GARANZIE ACCESSORIE
AUTOVETTURE

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa con Glossario, le Condizioni Generali di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Ala Assicurazioni Spa
Società del Gruppo assicurativo Sara

CONTENUTI DEL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO:

- **Nota Informativa e Glossario**
- **Condizioni Generali di Assicurazione**

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI
RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE E GARANZIE ACCESSORIE
AUTOVETTURE

(Regolamento ISVAP n° 35 del 26 maggio 2010)

Ala Assicurazioni Spa
Società del Gruppo assicurativo Sara

www.ala-assicurazioni.it

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Sul sito Internet www.ala-assicurazioni.it e presso la nostra rete di vendita è possibile ottenere il rilascio di un preventivo gratuito e personalizzato in relazione ai diversi tipi di veicolo redatto sulla base degli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle offerte dalla Società.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

Ala Assicurazioni Spa (*Società per azioni, di seguito Società*)

Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001, è società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sara Assicurazioni Spa.

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 21 luglio 1993 pubblicato su G.U. n° 179 del 2 agosto 1993.

Iscritta nell'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00110.

Sede Legale e Direzione Generale in:

Via Porro Lambertenghi, 7

20159 - Milano - Italia

tel. (+39) 02.582.801

fax (+39) 02.690.057.32

sito internet: www.ala-assicurazioni.it

e-mail: info@ala-assicurazioni.it

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI ALA ASSICURAZIONI SPA	BILANCIO APPROVATO ESERCIZIO 2009
Patrimonio Netto	19.290.000,00 Euro
Capitale Sociale	15.450.000,00 Euro (<i>i.v.</i>)
Totale Riserve Patrimoniali	9.560.000,00 Euro
Indice di solvibilità riferito alla Gestione Danni Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.	3,11%

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

Garanzia di responsabilità civile dalla Circolazione dei Veicoli (R.C. Auto)

La formula tariffaria applicata al contratto è quella denominata Bonus/Malus - art. 1.3 delle Condizioni Generali d'Assicurazione - che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione".

La Società assicura, in conformità alle norme della legge, i rischi della responsabilità civile, **entro i limiti convenuti**, in relazione ai danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza, anche in aree private. La Società inoltre assicura, sempre nei limiti indicati, gli ulteriori rischi espressamente riportati all'art. 1.1 delle Condizioni Generali d'Assicurazione. Tutti i massimali sono indicati in polizza.

La garanzia è normata nella sez. I delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

La garanzia è operante con i limiti e le esclusioni riportate all'art. 1.2.

AVVERTENZA - RIVALSA

Nei casi riportati all'articolo 1.2 delle Condizioni Generali di Assicurazioni e in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l'art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, la Società, eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dalla citata norma. Pertanto l'Assicurato e/o il Responsabile Civile si vedrà costretto a rimborsare in proprio alla Società le somme, in tutto o in parte, che la stessa ha utilizzato per risarcire i terzi.

È possibile, con il pagamento di un sovrappremio, ottenere una parziale deroga alla facoltà di rivalsa da parte della Società nei casi e nei limiti di quanto indicato alla Condizione Aggiuntiva "Rinuncia alla rivalsa".

AVVERTENZA - MASSIMALI

La Società garantisce l'erogazione delle prestazioni previste dalla garanzia di responsabilità civile con un massimale, prescelto dal Contraente al momento della conclusione del contratto, che rappresenta il massimo esborso a carico della Società per ciascun sinistro.

Riportiamo di seguito esempio illustrativo del meccanismo di funzionamento del massimale:

Massimale scelto nel contratto pari a 2.500.000,00 Euro (per danni a persona) e 500.000,00 Euro (per danni a cose). A seguito di un sinistro che vede responsabile l'Assicurato con danni a persone pari a 3.000.000,00 Euro la Società coprirà il danno fino al limite previsto dal massimale vale a dire 2.500.000,00 Euro; qualora il danno sia uguale o inferiore ai limiti previsti dal massimale, la Società terrà a proprio carico l'intera somma.

AVVERTENZA - TERMINI E MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELLA DISDETTA

Il contratto prevede la formula con tacito rinnovo. In mancanza di disdetta data in forma scritta da una delle parti almeno 15 giorni prima della scadenza annuale di polizza, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma del Codice Civile. Si rimanda ad una attenta lettura dell'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione nella Sezione relativa alle Norme comuni a tutte le sezioni.

Ove stipulate dal Contraente, se previste dalla tariffa aziendale, la Società garantisce nei limiti pattuiti:

Garanzia Incendio e Furto

come regolamentato nella Sezione II delle Condizioni Generali d'Assicurazione, l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- **Incendio** - compreso i guasti cagionati al veicolo allo scopo di impedire od arrestare l'incendio - fulmine, esplosione o scoppio del carburante destinato al funzionamento del motore;
- **Furto o Rapina** - totale o parziale, consumato o tentato - compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina.

Garanzia Eventi Speciali

come regolamentato nella Sezione III delle Condizioni Generali d'Assicurazione, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in conseguenza di:

- a) **Eventi Sociopolitici**, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, atti di vandalismo;
- b) **Eventi Naturali**, quali tempeste, uragani, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno, grandine.

Garanzia Kasko

come regolamentato nella Sezione IV delle Condizioni Generali d'Assicurazione, l'indennizzo:

- dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo conseguenti a collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree e suoli pubblici e/o privati (forma KASKO TOTALE);
- dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo conseguenti a collisione con veicoli identificati, verificatisi durante la circolazione su aree e suoli pubblici e/o privati (forma KASKO COLLISIONE);
- delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la riparazione dei danni materiali e diretti arrecati al veicolo durante la circolazione in conseguenza di collisione con veicoli identificati, entro il limite di 5.000,00 Euro per anno assicurativo (forma KASKO PRATIKA).

Garanzia Rischi Speciali

come regolamentato nella Sezione V delle Condizioni Generali d'Assicurazione, un indennizzo o un rimborso delle spese sostenute nei casi di:

- rimborso spese di recupero e rimessaggio (Recupero e Parcheggio);
- danni ai bagagli (Perdita bagaglio);
- rimborso imposta di proprietà (Imposta di proprietà);
- rimborso spese di immatricolazione (Immatricolazione);
- rimborso per sostituzione o riparazione dei cristalli (Rottura cristalli);
- rimborso spese perdita delle chiavi (Perdita chiavi);
- rimborso spese di lavaggio e disinfezione (Pulitura veicolo);
- rimborso spese danni interno veicolo (Soccorso vittime della strada);
- rimborso spese ambulanza (Trasporto in ambulanza);
- spese ripristino dei dispositivi di sicurezza (Ripristino dispositivi di sicurezza);
- spese per ripristino impianti antifurti satellitari (Ripristino sistemi antifurti satellitari);
- ricorso terzi da incendio (Ricorso terzi da incendio);
- danni cagionati involontariamente a terzi dai trasportati (Responsabilità civile dei trasportati).

AVVERTENZA - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Le garanzie sono prestate con le esclusioni e le limitazioni riportate ai seguenti articoli delle Condizioni Generali d'Assicurazione:

Garanzia Incendio e Furto: art. 2.2;

Garanzia Eventi Speciali: art. 3.2;

Garanzia Kasko: artt. 4.2 - 4.8;

Garanzia Rischi Speciali art. 5.2 - Si avverte che nei relativi paragrafi sono indicati i limiti delle singole prestazioni assicurative e la documentazione necessaria che l'Assicurato deve presentare per ottenere la prestazione.

AVVERTENZA - SCOPERTO E MINIMO A CARICO DELL'ASSICURATO - LIMITI DI INDENNIZZO

Per i danni al veicolo, la Società corrisponderà all'Assicurato l'indennizzo con deduzione dello scoperto e, in ogni caso, del minimo indicati in polizza, come previsto dai seguenti articoli delle Condizioni Generali d'Assicurazione:

Garanzia Incendio e Furto: art. 2.3;

Garanzia Eventi Speciali: art. 3.3;

Garanzia Kasko: artt. 4.3 - 4.8;

Garanzia Rischi Speciali - Si avverte che nei relativi paragrafi sono indicati gli eventuali limiti delle singole prestazioni assicurative.

Per le garanzie Incendio e Furto, al momento della conclusione del contratto può essere pattuito, qualora previsto dalla tariffa aziendale, che la liquidazione del danno avvenga senza l'applicazione di uno scoperto.

Riportiamo di seguito esempio illustrativo del meccanismo di funzionamento dello scoperto:

Scoperto previsto dalla polizza: 10% con il minimo di 250,00 Euro; il danno ammonta a 300,00 Euro; la Società pagherà 50,00 Euro, vale a dire la somma eccedente l'importo dello scoperto minimo, lasciando la restante parte a carico dell'Assicurato; nel caso di danno pari a 5.000,00 Euro la Società corrisponderà un indennizzo pari a 4.500,00 Euro (danno pari a 5.000,00 Euro - 500,00 Euro pari al 10% del danno). Nel caso di danni inferiori al minimo di 250,00 Euro non sarà corrisposto alcun indennizzo.

Se al momento del sinistro il veicolo assicurato ha un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite (capitale assicurato riportato in polizza), il danno determinato verrà indennizzato in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza, ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile, come previsto anche dall'art. 7 delle Norme comuni a tutte le sezioni.

Garanzia Infortuni del Conducente

come regolamentato nella Sezione VI delle Condizioni Generali d'Assicurazione, nei limiti del capitale scelto e indicato in polizza, l'indennizzo per gli Infortuni che il conducente subisca in occasione della guida del veicolo identificato in polizza.

AVVERTENZA - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Le esclusioni della garanzia sono normate dall'art. 6.2 delle Condizioni Generali d'Assicurazione. In caso di sinistro è fatto obbligo al Contraente o all'Assicurato, come normato dall'art. 6 delle Norme comuni a tutte le sezioni, di darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni dal fatto o quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

AVVERTENZA - FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

La garanzia è prestata con franchigia fissa ed assoluta per invalidità permanente del 3% come normato dall'art. 6.5 delle Condizioni Generali d'Assicurazione.

Riportiamo di seguito esempio illustrativo del meccanismo di funzionamento della franchigia:

Capitale assicurato: 100.000,00 Euro; grado di invalidità permanente accertato: 3%; la Società non riconoscerà alcun indennizzo in quanto il danno è interamente ricompreso nella franchigia; qualora il grado di invalidità permanente accertato sia pari al 10%, la Società riconoscerà un indennizzo di 7.000,00 Euro così calcolato: Capitale assicurato 100.000,00 Euro x 7% (=10% invalidità permanente accertata - 3% franchigia).

AVVERTENZA - LIMITE MASSIMO DI ETÀ ASSICURABILE

Si richiama l'attenzione sul fatto che la garanzia è operante sempreché il conducente abbia un età non superiore a 80 anni compiuti e sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, come indicato nell'art. 6.2 delle Condizioni Generali d'Assicurazione.

Garanzia Tutela Legale

come regolamentato nella sezione VII delle Condizioni Generali d'Assicurazione, la copertura delle spese giudiziali ed extragiudiziali fino al limite annuo convenuto tra le parti al momento della stipula della polizza nei casi dettagliatamente specificati all'art. 7.2 delle Condizioni Generali d'Assicurazione. La Società inoltre garantisce il rimborso delle spese sostenute per i casi indicati all'art. 7.7 delle Condizioni Generali d'Assicurazione.

AVVERTENZA - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Le limitazioni e le esclusioni della garanzia sono normate dall'art. 7.12 e dall'art. 7.13 delle Condizioni Generali d'Assicurazione

Gli eventuali limiti delle singole prestazioni garantite sono riportati agli art. 7.2 e 7.7 delle Condizioni Generali d'Assicurazione.

AVVERTENZA - FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - MASSIMALE ASSICURATO

La copertura assicurativa è prestata nei limiti del massimale indicato in polizza che costituisce l'esborso massimo della Società per sinistro.

Riportiamo di seguito esempio illustrativo del meccanismo di funzionamento del massimale:

Massimale Assicurato: 10.000,00 Euro; totali oneri occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi (spese per intervento del legale, spese processuali, spese di giustizia) pari a 12.000,00 Euro; la Società coprirà fino al limite previsto dal massimale vale a dire 10.000,00 Euro; la differenza rimarrà a carico dell'Assicurato. Qualora il totale degli oneri sia uguale o inferiore a limiti previsti dal massimale, la Società terrà a proprio carico l'intera somma.

Garanzia Assistenza

come regolamentato nella sezione VIII l'erogazione delle prestazioni di Assistenza indicate dall'art. 8.1 all'art. 8.13 (Prestazione BASE) o dall'art. 8.14 all'art. 8.30 (Prestazione ESTESA).

AVVERTENZA - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Le esclusioni e le limitazioni della garanzia sono specificamente previste per ogni tipologia di assistenza erogata e sono normate dall'art. 8.31 e dall'art. 8.33 delle Condizioni Generali d'Assicurazione.

Pertanto i limiti delle singole prestazioni assicurative e la documentazione che l'Assicurato deve presentare sono contenuti negli articoli che normano le singole prestazioni (dall'art. 8.1 all'art. 8.30 delle Condizioni Generali d'Assicurazione).

3.1 ESTENSIONI DELLA COPERTURA R.C. AUTO

La garanzia R.C. Auto è estesa anche ai rischi indicati all'art. 1.1 delle Condizioni Generali d'Assicurazione.

4. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C. AUTO

La garanzia R.C. Auto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro.

Limitatamente ai danni alle cose, sono esclusi dalla garanzia i seguenti soggetti:

- a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto b);
- d) i trasportati a bordo del veicolo.

5. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

AVVERTENZA - DICHIARAZIONI FALSE O RETICENTI

Si avverte che, come previsto dall'art. 1 delle Norme comuni a tutte le sezioni, eventuali dichiarazioni inesatte, non veritiere o reticenti relative al rischio rese dal Contraente in sede di conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione, come previsto anche dagli articoli 1892, 1893 del Codice Civile.

Aggravamento e Diminuzione del Rischio

È necessario dare tempestiva comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.

Ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, la mancata comunicazione di ogni circostanza aggravante il rischio può compromettere, in tutto o in parte, il diritto al pagamento del danno o dell'indennizzo.

Riportiamo di seguito esempio di circostanza che determina la modificazione del rischio:

Garanzia Furto: disinstallazione dell'antifurto satellitare quando l'assicurazione è prestata con tariffa agevolata per la presenza di tale sistema di sicurezza.

6. PREMI

Per il pagamento dei premi assicurativi, il Contraente potrà utilizzare i seguenti mezzi:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società, oppure intestati all'Intermediario della Società espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario la Società oppure l'Intermediario della Società espressamente in tale qualità;
- c) denaro contante per premi di importo non superiore a 750,00 Euro annui per ciascun contratto. Il denaro contante potrà tuttavia essere utilizzato per il pagamento di premi di importo superiore a 750,00 Euro annui per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la R.C. Auto.

Alcuni Intermediari possono accettare, oltre quelle sopra elencate, forme di pagamento elettronico mediante circuiti individualmente convenzionati dall'Intermediario.

Il corrispettivo della copertura assicurativa è determinato sulla base dei parametri oggettivi e di personalizzazione previsti dalla tariffa. Il premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all'Intermediario.

Il premio può essere pagato in unica soluzione o con frazionamento semestrale con aumento del premio del 3%.

Si informa che potrebbe essere nella disponibilità dell'Agenzia concedere sconti sui premi delle garanzie nel limite della flessibilità tariffaria accordata dalla Società.

AVVERTENZA - CESSAZIONE DEL RISCHIO

In caso di cessazione del rischio in seguito a distruzione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione per ritiro definitivo ed esclusivo su area privata del veicolo assicurato, la Società, come previsto dall'art. 1.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, restituirà la parte di premio R.C. Auto pagato e non goduto al netto delle Imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Le somme ed i massimali assicurati, in caso di rinnovo, non sono soggetti ad adeguamento fatta eccezione per quello relativo al valore del veicolo qualora il Contraente in fase di stipula abbia richiesto l'adeguamento del valore del veicolo a quello di mercato, come riportato nell'art. 4 delle Norme comuni a tutte le sezioni. In tal caso la Società procede alla modifica del premio relativo alle garanzie prestate sulla base del valore del veicolo (Incendio e Furto, Eventi Speciali e Kasko).

7. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO (per la sola garanzia R.C. Auto)

La Società almeno 30 giorni prima della scadenza annuale trasmetterà al Contraente, qualora ne ricorrano le condizioni, un'informativa ai sensi di legge unitamente all'attestazione dello stato del rischio indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto con la Società. La Società è obbligata a comunicare a proprie spese al Contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

8. ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO – CLASSE DI MERITO (per la sola Garanzia R.C. Auto)

La Società almeno 30 giorni prima della scadenza annuale trasmetterà al Contraente, qualora ne ricorrano le condizioni, l'attestazione dello stato del rischio, redatta secondo le modalità previste dalla legge, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto con la Società. L'attestazione può essere richiesta anche dall'intestatario al P.R.A. del veicolo (ovvero dall'usufruttuario, dal locatario in caso di contratto di leasing). Il Contraente che alla scadenza del contratto intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altra impresa, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione dello stato di rischio relativa all'annualità trascorsa.

In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultima attestazione dello stato del rischio conseguita conserva validità per un periodo di cinque anni.

All'interno dell'articolo 1.3 è regolato il meccanismo di assegnazione della classe di merito universale anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo.

AVVERTENZA - CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE

La classe di merito di Conversione Universale (CU) riportata sull'attestazione dello stato del rischio rappresenta la classe cui riferirsi per effettuare eventuali confronti tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna compagnia.

9. RECESSO

La Società ha la facoltà di modificare le condizioni del premio in corso in occasione del rinnovo del contratto. Le nuove condizioni di premio saranno fornite al Contraente nei modi previsti dalla legge, almeno 30 giorni prima della scadenza. Il Contraente, dopo aver preso visione delle nuove condizioni di premio, può decidere di accettarle ed in tal caso il contratto stesso è rinnovato. Il Contraente potrà tuttavia rifiutare le nuove condizioni di premio proposte, comunicando tale decisione all'Intermediario entro la scadenza del contratto, il quale si intenderà così risolto di diritto dal giorno della scadenza del contratto stesso. In tal caso non opera il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

Al Contraente viene inoltre concessa la facoltà di comunicare la non accettazione anche nei 15 giorni successivi alla scadenza annuale, nel qual caso il contratto è risolto dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione. Nell'ipotesi, infine, che il Contraente non prenda contatto o non comunichi all'Agenzia la propria volontà di accettare o rifiutare le nuove condizioni di premio, il contratto si intende risolto dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale. In ogni caso il ritiro del certificato e del contrassegno ed il conseguente pagamento del nuovo premio proposto, costituiscono per il Contraente accettazione delle nuove condizioni di premio.

Al Contraente è data facoltà di recedere dal contratto indipendentemente dalla misura del premio di rinnovo proposto e quindi sono valide nel caso sia di aumenti inferiori che di aumenti superiori al tasso programmato di inflazione.

10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

a) Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questi l'azione.

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni, salvo i più ampi termini previsti dall'art. 2947 del Codice Civile, nell'ipotesi di reato.

Il decorso di tali termini senza il compimento di validi atti interruttivi o sospensivi determina l'estinzione del diritto.

b) In tutte le ipotesi in cui, per legge o per contratto, è previsto un obbligo di comunicazione a cura ed onere dell'Assicurato, secondo le specifiche modalità richieste, il mancato adempimento imputabile a dolo, colpa grave o anche mera consapevolezza determina, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, la decadenza dal diritto.

In entrambe le ipotesi sopra specificate, sarà facoltà della Società opporre diniego alle richieste di indennizzo, risarcimento e/o assistenza.

11. LEGGE APPLICABILE – REGIME FISCALE

Legge applicabile

La Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. Ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

Regime fiscale

I contratti di assicurazione sono soggetti all'Imposta sui premi così come stabilito dalla legge 29/10/1961 n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni. Limitatamente alla garanzia di R.C. Auto, il contratto, oltre che all'Imposta sui premi del 12,5% è altresì soggetto al Contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pari al 10,5%.

Le garanzie Incendio e Furto, Kasko ed Eventi Speciali oltre all'Imposta sui premi del 12,50% sono altresì assoggettate alla maggiorazione di cui al D.M. n° 239/2002 istituita per il finanziamento del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive pari al 1%. Le aliquote d'Imposta per le altre garanzie sono le seguenti:

- Infortuni del Conducente: 2,50%;
- Assistenza: 10,00%;
- Tutela Legale: Sezione Tutela Legale: 12,50%; Sezione Perdite Pecuniarie: 21,25%.

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

GARANZIA R.C. AUTO

12. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 si può applicare, ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni e del D.P.R. 18 luglio 2006 n° 254, la procedura di risarcimento diretto in base alla quale la Società risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente.

La procedura si applica:

- in caso di collisione tra due veicoli a motore compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) escluse le macchine agricole;
- se i due veicoli coinvolti sono identificati e immatricolati in Italia, San Marino o Città del Vaticano;
- se i veicoli sono assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema del risarcimento diretto;
- se la collisione avviene sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano.

La procedura opera in caso di:

- danni ai veicoli;
- lesioni di lieve entità - ovvero fino a 9 punti di invalidità permanente - alla persona dei conducenti non responsabili in tutto o in parte;
- danni alle cose trasportate di proprietà dell'Assicurato e/o del Conducente.

In presenza delle condizioni sopra descritte, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, il danneggiato che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve presentare, come indicato dall'art. 6 delle Norme comuni a tutte le sezioni, la richiesta di risarcimento alla Società mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax con espressa esclusione di ogni forma di comunicazione telematica.

Quando non è applicabile la procedura di risarcimento diretto, analoga richiesta deve essere inoltrata all'assicuratore del civilmente responsabile mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'assicuratore del civilmente responsabile, entro i termini stabiliti nei vari casi dalla legge, ha l'obbligo di comunicare al danneggiato l'importo della somma offerta per il risarcimento dei danni o i motivi per cui non ritiene di procedere al risarcimento degli stessi.

AVVERTENZA - DENUNCIA DI SINISTRO

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto alla Società (art. 1913 del Codice Civile).

L'assicuratore è obbligato a formulare offerta di risarcimento al proprio assicurato entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se i conducenti sottoscrivono congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.). Se l'assicurato dichiara di accettare la somma offerta, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni.

Sul sito www.ala-assicurazioni.it è riportato l'elenco dei centri di liquidazione sinistri.

13. INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

Incidenti in Italia con veicoli esteri

In caso di incidente provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a:

Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) - Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO

indicando ogni dato utile.

L'U.C.I., in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, provvederà ad incaricare della trattazione del sinistro il corrispondente nominato dalla compagnia di assicurazione.

Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettono di individuare chiaramente la compagnia di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno, l'U.C.I. svolgerà accertamenti nel paese di immatricolazione del veicolo, sia per rintracciare la compagnia assicuratrice e sia per verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per applicare la Direttiva 166/72.

Incidenti all'estero

Chi ha subito un danno all'estero in uno degli Stati del sistema "Carta Verde" provocato da un veicolo immatricolato in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo, può avvalersi della particolare procedura prevista dagli art. 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni. Per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, occorre scrivere all'ISVAP - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma inviando: un fax al numero 06.42133730 oppure un messaggio e-mail all'indirizzo centroinformazioni@isvap.it.

Se l'assicuratore estero o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento non hanno fornito una risposta motivata a tale richiesta, il danneggiato può chiedere l'intervento di CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S. (Via Yser, 14 - 00198 Roma - Fax 0685796334 - www.consap.it), quale organismo di indennizzo nazionale.

In caso di sinistro avvenuto in Italia con veicolo non assicurato o non identificato oppure avvenuto in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo con un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, la richiesta di risarcimento potrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.a. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

14. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO

Il Contraente ha facoltà di evitare la maggiorazione di premio dovuta in base alla clausola "Bonus/Malus" rimborsando alla Società gli importi, dalla stessa liquidati, per tutti o parte dei sinistri cagionati dall'Assicurato, nell'annualità trascorsa. In caso di sinistri liquidati sulla base della disciplina "Indennizzo Diretto", la richiesta di informazioni e di eventuale rimborso dovrà essere direttamente inoltrata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser 14 - 00198 Roma. Per i sinistri liquidati al di fuori della procedura "Risarcimento Diretto" la richiesta dovrà essere inoltrata alla Società. Tale facoltà sussiste anche in caso di esercizio della disdetta contrattuale. La Società provvederà a riclassificare il contratto nella corretta classe di merito in base al numero di sinistri che l'Assicurato ha provveduto a rimborsare. La nuova attestazione dello stato del rischio potrà essere utilizzata per l'eventuale stipula di assicurazione con altra compagnia. Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi direttamente alla Società.

15. ACCESSO AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ (per la sola garanzia R.C. Auto)

I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati possono esercitare il diritto di accesso agli atti nei confronti della Società a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano come normato dall'art. 146 del Codice delle Assicurazioni e dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n° 191/2008.

In particolare, il diritto di accesso può essere esercitato:

- a) dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare l'offerta, ovvero in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione di diniego dell'offerta:
 - 1) decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
 - 2) decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento se si tratta di danni a cose;
 - 3) decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;
- b) decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

Il diritto d'accesso agli atti si esercita mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax o mediante consegna a mano alla Società o al centro di liquidazione sinistri competente ovvero all'Intermediario, indicante gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto richiedente.

16. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO (garanzie diverse dalla R.C. Auto)

Garanzie Incendio e Furto, Eventi Speciali, Kasko e Rischi Speciali

AVVERTENZA - DENUNCIA DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve farne immediata denuncia all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro il termine di 3 giorni dal fatto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, come previsto dall'art. 6 delle Norme comuni a tutte le sezioni. Per le procedure liquidative si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni Generali d'Assicurazione:

Garanzia Incendio e Furto: art. 2.4;

Garanzia Eventi Speciali: art. 3.4;

Garanzia Kasko: art. 4.6;

Garanzia Rischi Speciali: art. 5.3.

Garanzia Infortuni del Conducente

AVVERTENZA - DENUNCIA DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza indicando luogo, giorno e ora dell'evento e le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da certificato medico, come previsto dall'art. 6 delle Norme comuni a tutte le sezioni.

L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire la visita dei medici della Società e qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.

Per le procedure liquidative si rinvia all'art. 6.6 delle Condizioni Generali d'Assicurazione.

Garanzia Tutela Legale

AVVERTENZA - DENUNCIA DI SINISTRO

La gestione dei sinistri di Tutela Legale è stata affidata a ARAG Assicurazioni S.p.A con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n° 9, 37135 Verona, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente (telefono centralino: 045.8290411).

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui si verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

Per le procedure liquidative si rinvia agli artt. 7.5 - 7.8 - 7.14 delle Condizioni Generali d'Assicurazione.

Garanzia Assistenza

AVVERTENZA - DENUNCIA DI SINISTRO

Per l'erogazione delle prestazioni, la Società si avvale della Struttura Organizzativa di ACI Global S.p.A., con sede legale sita in via Stanislao Canizzaro 83/A - 00156 Roma.

In caso di sinistro, per richiedere l'intervento del Servizio Assistenza, l'Assicurato si dovrà rivolgere sempre e preventivamente alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, contattando dall'Italia il numero verde 800.252.000, dall'estero il numero +3902.66165780.

17. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Ala Assicurazioni Spa - Servizio Reclami

Via Porro Lambertenghi, 7

20159 - Milano - Italia

fax: 02 58280355

e-mail: servizio.reclami@ala-assicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale, 21 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione utile relativa al reclamo trattato dalla Società.

La comunicazione dovrà contenere il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, una breve descrizione del motivo di doglianza. Inoltre a tale comunicazione si dovrà allegare copia del reclamo presentato alla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa. In relazione alle controversie ine-

renti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (www.ec.europa.eu/fin-net).

18. ARBITRATO

AVVERTENZA - ARBITRATO TUTELA LEGALE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti la garanzia Tutela Legale è prevista la liquidazione a mezzo arbitrato; è comunque fatta salva la facoltà dell'Assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Si rinvia al sito internet www.ala-assicurazioni.it per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

GLOSSARIO (Termini generali utilizzati in ambito assicurativo)

LETTERA A

Agente di assicurazione

Soggetto che promuove la conclusione di contratti per conto di una o più imprese di assicurazione. Gli agenti di assicurazione sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'ISVAP, specificamente lettera A del RUI.

Aggravamento (del rischio)

Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L'assicurato ha l'obbligo di segnalare immediatamente l'avvenuto aggravamento del rischio all'assicuratore che ha facoltà di recesso.

Arbitrato

Procedimento per la risoluzione extragudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore.

Assicurato

Nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo/risarcimento. Può assumere anche la qualità di Contraente. Nelle Condizioni relative alla R.C. Auto, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.

Assicuratore

Vedi Impresa di assicurazione.

Assicurazione (attività assicurativa)

Contratto con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto. L'assicurazione può essere contratta volontariamente oppure per disposizione di legge.

Assicurazione a primo rischio assoluto

Forma di assicurazione per la quale l'assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile).

Assicurazione a valore intero

Forma di assicurazione per la quale il valore as-

sicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nel caso in cui quest'ultimo sia superiore al primo si ha sottoassicurazione e si applica la regola proporzionale, per cui l'assicuratore indennizza il danno solo parzialmente e in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore assicurabile.

Assicurazione plurima

Si ha assicurazione plurima o presso diversi assicuratori quando per lo stesso rischio (ad esempio: incendio), sullo stesso bene (ad esempio: abitazione) e per un comune periodo di tempo, l'assicurato stipula separatamente diversi contratti di assicurazione, presso diversi assicuratori.

Assicurazioni contro i danni

Le assicurazioni contro i danni comprendono tutti quei contratti di assicurazione che sono volti a garantire l'assicurato contro i rischi cui sono esposti singoli beni del suo patrimonio, il patrimonio nel suo complesso o la sua stessa persona. Le assicurazioni contro i danni, sono rette dal cosiddetto principio indennitario.

LETTERA B

Beneficiario

Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell'assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato.

Bonus-malus

Clausola del contratto di assicurazione obbligatoria R.C. Auto che prevede la variazione del premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri provocati dall'assicurato nel corso di un certo periodo di tempo predeterminato. Tale sistema prevede una serie di classi di merito, diverse da impresa a impresa, a ciascuna delle quali corrisponde un livello di premio. Chi si assicura per la prima volta è inserito nella cd. classe di ingresso cui corrisponde un livello di premio intermedio; negli anni successivi, il premio varierà in aumento o in diminuzione a seconda che l'assicurato abbia o meno provocato sinistri.

Broker (mediatore) di assicurazione

Soggetto che esercita professionalmente un'at-

tività rivolta a mettere in contatto imprese di assicurazione alle quali non è vincolato da impegni di sorta, con i propri clienti (potenziali assicurati), assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando, eventualmente, alla gestione ed esecuzione dei contratti stessi. I broker sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'ISVAP, specificamente lettera B del RUI.

LETTERA C

Carenza (periodo di)

Periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace.

Carta verde

Documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'assicurazione obbligatoria R.C. Auto ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa carta verde. La carta verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei paesi dell'Unione Europea, in quanto il contratto R.C. Auto ha efficacia territoriale corrispondente all'intero territorio dell'Unione stessa.

Certificato di assicurazione

Nell'assicurazione obbligatoria R.C. Auto è il documento, rilasciato dall'assicuratore, che attesta l'adempimento dell'obbligo di assicurazione. Dal certificato deve risultare, tra l'altro, il periodo di assicurazione per il quale l'assicurato ha pagato il premio. È obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo a disposizione per eventuali controlli.

Coassicurazione

Contratto con il quale il medesimo rischio viene assicurato, per quote prefissate, da più assicuratori. In caso di sinistro, ciascuno dei coassicuratori è tenuto a corrispondere l'indennizzo in proporzione alla quota assicurata di sua competenza, senza alcun obbligo di solidarietà.

Collaboratore di agenzia

Collaboratore di un agente che, con l'onere di gestione a proprio rischio e spese, dedica la sua

attività professionale all'incarico di promuovere la conclusione di contratti di assicurazione. I subagenti di assicurazione sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'ISVAP, specificamente lettera E del RUI.

Conciliazione obbligatoria

Forma di mediazione introdotta con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n° 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n° 53) attuativo della riforma del processo civile (Legge 69/2009), obbligatoria per legge con decorrenza marzo 2011, cui sottoporre preventivamente ogni insorgenza controversia avente ad oggetto contratti assicurativi.

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

Clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive (cd particolari) con le quali si intende ampliare o diminuire la garanzia assicurativa di base.

Constatazione amichevole di incidente

Meglio conosciuto con il nome di "modulo blu", è il documento con il quale è necessario effettuare la denuncia di un sinistro nell'assicurazione obbligatoria R.C. Auto. Lo stesso modulo consente inoltre di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore, anziché da quello del responsabile, attraverso la procedura CARD.

Consumatore

Qualsiasi persona fisica che agisca per fini che non rientrano nella sua attività imprenditoriale o professionale.

Contraente

Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l'assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare.

Contrassegno

Nell'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, è il documento rilasciato dall'assicuratore contenente il nome della impresa di assicurazione, l'indicazione del numero di targa del veicolo o del numero di telaio del ciclomotore e la data di scadenza del periodo per il quale è stato pagato il premio. Il contrassegno deve essere esposto sul parabrezza del veicolo assicurato.

Contratto di assicurazione

Vedi Assicurazione.

Contratto di assicurazione "in linea"

Il contratto di assicurazione stipulato con qualunque mezzo organizzato che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista o del consumatore, impieghi esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza per tutte le fasi preliminari alla stipulazione del contratto, compresa la stipulazione medesima.

LETTERA D

Danno

Pregiudizio subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato) in conseguenza di un sinistro. Il danno può essere di natura patrimoniale, oppure di natura non patrimoniale.

Dati a carattere personale

Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Decorrenza della garanzia

Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace, salva l'ipotesi di carenza.

Denuncia di sinistro

Avviso che l'assicurato deve dare entro tre giorni

dalla data in cui il sinistro si è verificato, o dalla data in cui l'assicurato ne è venuto a conoscenza, all'assicuratore a seguito di un sinistro, salvo diversa previsione contrattuale. Il mancato adempimento a tale onere può comportare/comportare decadenza dalla copertura.

Dichiarazioni precontrattuali

Informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all'assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l'assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l'assicuratore può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

Diminuzione (del rischio)

Si ha diminuzione del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell'evento dannoso. Se l'assicuratore viene informato dell'avvenuta diminuzione del rischio, egli per il futuro conserva solo il diritto di percepire un premio proporzionalmente ridotto, ferma restando la facoltà di recedere dal contratto.

Disdetta

Comunicazione che il contraente deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione.

LETTERA E

Estensione territoriale

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

LETTERA F

Fascicolo Informativo

È il documento predisposto dall'impresa di assicurazione da consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Il Fascicolo Informativo contiene la Nota Informativa, comprensiva del Glossario, le Condizioni di assicurazione ed il modulo di proposta, ove previsto.

Fondo di garanzia per le vittime della strada

Fondo avente lo scopo di provvedere alla corresponsione dell'indennizzo in caso di danni provocati da autoveicoli o natanti non identificati, non assicurati o assicurati presso imprese che si trovino in liquidazione coatta amministrativa al momento del sinistro o che vi vengano poste successivamente.

Franchigia fissa e assoluta

La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell'assicurato, qualunque sia l'entità del danno che egli ha subito.

Franchigia relativa

In questo caso, a differenza di quello della franchigia assoluta, l'applicazione o meno della franchigia dipende dall'entità del danno, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all'ammontare della franchigia l'assicuratore non corrisponde l'indennizzo, ma se il danno è superiore l'assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia.

Franchigia/scoperto

Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori.

Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest'ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.

LETTERA G

Garanzia assicurativa

È il termine di uso comune per definire i diversi tipi di copertura assicurativa (es. Garanzia Incendio, Furto, ecc.).

Garanzie accessorie

È il termine di uso comune per definire - in diversi tipi di contratto - le estensioni di garanzia concesse con (o senza) pagamento di ulteriori premi.

LETTERA I

Imposta sulle assicurazioni

Imposta che si applica ai premi versati dai contraenti.

Essa varia dal 2,5% (polizze infortuni e malattie) sino al 21,25% (polizze incendio e furto).

Limitatamente alla garanzia di responsabilità civile auto, il contratto, oltre che all'imposta sui premi del 12,5% è altresì soggetto al Contributo al Servizio Sanitario nazionale, pari al 10,5%.

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

Impresa di assicurazione

Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa (vedi Assicurazione). Le imprese di assicurazione sono autorizzate dall'ISVAP e sottoposte alla sua vigilanza.

Indennizzo

Somma dovuta dall'assicuratore al proprio assicurato a seguito di un sinistro.

ISVAP

Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

LETTERA L

Liquidatore

Collaboratore autonomo o dipendente di un'impresa di assicurazione incaricato di verificare, e quantificare sul piano economico il danno determinatosi in conseguenza di un sinistro.

LETTERA M

Margine di solvibilità

Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell'impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. Nelle assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati o dell'onere dei sinistri.

Massimale

Somma massima liquidabile dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno nelle assicurazioni del patrimonio o di spese.

LETTERA P

Periodo di assicurazione

Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.

Perito

In genere, libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di valutare le cause del sinistro e stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'ISVAP.

Polizza di assicurazione

Documento comprovante l'esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. Nella polizza sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari.

Premio

Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga all'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o periodico, può essere rateizzato (o frazionato). Il premio versato dal contraente si compone di diversi elementi: il premio puro, i carichi, le imposte. Sommando i primi due elementi si ottiene il premio di tariffa, mentre se si aggiungono anche le imposte si ottiene il premio lordo.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni; nell'assicurazione obbligatoria R.C. Auto il diritto del terzo danneggiato si prescrive nel termine di due anni.

Principio indennitario

Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'assicurato nei limiti e secondo le regole pattuite e non può rappresentare per quest'ultimo fonte di guadagno.

Provvigione

Elemento proprio del rapporto di intermediazione, quale obbligo dell'impresa di assicurazione a corrispondere all'intermediario un compenso per gli affari andati a buon fine. Normalmente si distingue fra provvigioni di acquisto e provvigioni di incasso.

LETTERA Q

Quietanza

Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di una somma. L'assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l'assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore.

LETTERA R

Regola proporzionale

Vedi Assicurazione a valore intero.

Risarcimento

Somma che il responsabile di un danno, patrimoniale e/o non patrimoniale, è tenuto a versare al danneggiato. Se il danneggiante è coperto da un'assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore che, nei limiti del massimale convenuto, ha facoltà di versare direttamente al terzo danneggiato il risarcimento dovuto.

Risarcimento Diretto (Card)

Convenzione stipulata dalle imprese operanti nel settore dell'assicurazione obbligatoria R.C. Auto con lo scopo di consentire all'automobilista incol-

pevole o parzialmente colpevole di essere risarcito direttamente dal proprio assicuratore anziché da quello del soggetto danneggiante.

Tale procedura, che rende più rapido il risarcimento del danno, può essere applicata solo se nell'incidente siano stati coinvolti non più di due veicoli a motore targati - i ciclomotori non targati e le macchine agricole sono esclusi dall'accordo.

Rischi esclusi

Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall'assicuratore.

Rischio

Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni) o attinente alla vita umana (nelle assicurazioni sulla vita). Il rischio è elemento proprio e causa del contratto di assicurazione.

Rivalsa

Diritto che, nell'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, spetta all'assicuratore nei confronti del proprio assicurato e che consente al primo di recuperare gli importi pagati ai terzi danneggiati nei casi in cui l'assicuratore avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

RUI

Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, istituito dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209 (Codice delle Assicurazioni), in attuazione della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e disciplinato dal Regolamento ISVAP n° 5 del 16 ottobre 2006. In base a tale normativa, l'esercizio dell'attività di intermediazione è riservato ai soli iscritti nel Registro. Il RUI fornisce dunque, a tutela dei consumatori, l'elenco completo dei soggetti che operano nel campo della intermediazione.

LETTERA S

Salvataggio (spese di)

Nelle assicurazioni contro i danni, esse rappresentano le spese eventualmente sostenute dall'assicurato, dopo il verificarsi del sinistro, per evitare o ridurre il danno. Le spese di salvataggio sono a carico dell'assicuratore.

Scoperto

Vedi Franchigia/Scoperto.

Sinistro

Il verificarsi del rischio per il quale è prestata la garanzia.

Somma assicurata

Importo nei limiti del quale l'assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.

Soprassicurazione

Si verifica soprassicurazione quando il valore delle

cose assicurate (valore assicurato), dichiarato in polizza, risulta superiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile). Se la soprassicurazione è la conseguenza di un comportamento intenzionale (dolo) dell'assicurato, il contratto di assicurazione è nullo; se invece non vi è stato dolo, il contratto è valido ma ha effetto solo fino al valore reale della cosa assicurata.

Sottoassicurazione (o assicurazione parziale)

Si verifica sottoassicurazione quando il valore delle cose assicurate (valore assicurato), dichiarato in polizza, risulta inferiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile). Nel caso di sottoassicurazione, se si verifica un sinistro, trova applicazione la cosiddetta regola proporzionale, a meno che non sia stato diversamente convenuto dalle parti (come ad esempio nel caso di Assicurazione a primo rischio assoluto).

Surrogazione dell'assicuratore

Nelle assicurazioni contro i danni, facoltà dell'assicuratore che abbia corrisposto l'indennizzo di sostituirsi all'assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda appunto dal fatto illecito di un terzo. L'assicuratore può rinunciare contrattualmente alla surrogazione, lasciando così impregiudicati i diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile.

LETTERA T

Terzo danneggiato

Nelle assicurazioni della responsabilità civile, è la vittima del fatto illecito. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge (assicurazione obbligatoria relativa alla responsabilità civile da circolazione di veicoli e/o natanti e assicurazione relativa all'esercizio della caccia) - il terzo danneggiato non è titolare di azione giudiziaria diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice del danneggiante.

LETTERA V

Valore a nuovo

Espressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture assicurative che consentono di garantire un indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa.

Valore assicurabile

Rappresenta la misura dell'interesse esposto ad un rischio.

Valore assicurato

Rappresenta la misura dell'interesse sottoposto ad assicurazione. Il valore assicurato può non coincidere con il valore assicurabile, dando così vita ai fenomeni della sottoassicurazione (o assicurazione parziale) o della soprassicurazione.

Ala Assicurazioni Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Il Direttore Generale

Ala Assicurazioni Spa
Capitale Sociale € 15.450.000 (i.v.)
Sede e Direzione Generale:
Via Porro Lambertenghi, 7 - 20159 Milano

Iscrizione Tribunale di Milano 337017 - C.C.I.A.A. Milano
n. 1423968 C.F. 07931360585 - P.IVA 10995210159
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
nei rami danni D.M. 21/07/1993 - G.U. n. 179/1993

Iscritta nell'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00110.
Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi
assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione
e di coordinamento di Sara Assicurazioni Spa.



Mod. 101RC03/2010/12/F/N/1

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI
RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE E GARANZIE ACCESSORIE
AUTOVETTURE

(Regolamento ISVAP n° 35 del 26 maggio 2010)

Ala Assicurazioni Spa
Società del Gruppo assicurativo Sara

www.ala-assicurazioni.it

INDICE

DEFINIZIONI	3
RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE - AUTOVETTURE	5
Sezione I	5
Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile Veicoli a Motore	
Condizioni Aggiuntive	8
GARANZIE ACCESSORIE	9
Sezione II	9
Condizioni di Assicurazione Incendio e Furto	
Sezione III	11
Condizioni di Assicurazione Eventi Speciali	
Sezione IV	11
Condizioni di Assicurazione Kasko	
Sezione V	13
Condizioni di Assicurazione Rischi Speciali	
Sezione VI	15
Condizioni di Assicurazione Infortuni del Conducente	
Sezione VII	17
Condizioni di Assicurazione Tutela Legale	
Sezione VIII	21
Condizioni di Assicurazione Assistenza	
COME RICHIEDERE L'INTERVENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA	28
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	29

DEFINIZIONI (Termini specifici validi per le presenti Condizioni Generali di Assicurazione)

Nel testo che segue si intendono:

■ **ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C. AUTO**

Contratto di Assicurazione Obbligatoria per tutti i veicoli a motore che garantisce il Conducente nonché, se persona diversa, il Proprietario del mezzo contro il rischio di dover risarcire a terzi i danni provocati dalla circolazione del Veicolo.

■ **ASSISTENZA**

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

■ **ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO**

Nell'Assicurazione Obbligatoria R.C. Auto è il documento consegnato all'assicurato alla scadenza del contratto di assicurazione. Contiene, tra l'altro, l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni, nonché, nel caso che si applichi la clausola bonus-malus, la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione e la classe di merito di Conversione Universale (CU).

■ **CRISTALLI**

Si intendono esclusivamente il parabrezza, il lunotto posteriore, i finestrini laterali fissi o scendenti. A titolo esemplificativo non sono considerati Cristalli i vetri dei gruppi ottici e degli specchietti retrovisori ed eventuali tetti "panoramici".

■ **DANNO PARZIALE**

Il danno che comporta spese di riparazione inferiori al Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

■ **DANNO TOTALE**

La perdita totale del Veicolo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

■ **ESPLOSIONE**

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

■ **EVENTI NATURALI**

Si intendono fenomeni naturali quali tempeste, grandine, uragani, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni, mareggiate.

■ **EVENTI SOCIOPOLITICI**

Si intendono eventi quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di vandalismo.

■ **FRANCHIGIA**

Importo stabilito contrattualmente, a carico dell'Assicurato, per ogni danno risarcibile.

■ **FURTO**

È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

■ **GUASTO**

Si intende il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

■ **INCENDIO**

È la combustione, con sviluppo di fiamma, che può autoestendersi e propagarsi.

■ **INCIDENTE**

Nella garanzia Assistenza si intende il Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al Veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

■ INFORTUNIO

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali, per conseguenza diretta ed esclusiva, abbiano determinato la morte o un'Invalidità Permanente.

■ INVALIDITÀ PERMANENTE

La diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

■ KASKO

Garanzia con la quale la Società si impegna a indennizzare l'Assicurato, ossia i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada non dovuti alla responsabilità di terzi.

■ LEGGE

Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005, Codice delle Assicurazioni Private e relativi regolamenti di attuazione.

■ PROPRIETARIO

L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

■ RAPINA

È il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

■ SCOPERTO

L'importo percentuale del danno, con un eventuale minimo in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.

■ SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione.

■ SINISTRO O CASO ASSICURATIVO

Il verificarsi del fatto dannoso - la controversia, per la garanzia Tutela Legale - per il quale è prevista l'assicurazione.

■ SOCIETÀ

Ala Assicurazioni Spa.

■ STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura, in funzione tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, che organizza le prestazioni di Assistenza previste in polizza, su richiesta dell'Assicurato. Per l'erogazione dei servizi, Ala Assicurazioni Spa si avvale della Struttura Organizzativa di ACI Global S.p.A., con sede legale sita in via Stanislao Canizzaro 83/A - 00156 Roma.

■ TARIFFA

La Tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione o rinnovo del contratto.

■ TUTELA LEGALE

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi degli artt. 163-164-173-174 e correlati del Codice delle Assicurazioni.

■ UNICO SINISTRO O CASO ASSICURATIVO

Il fatto dannoso - la controversia, per la Garanzia Tutela Legale - che coinvolge più Assicurati.

■ VALORE COMMERCIALE

Il valore del Veicolo corrispondente alla quotazione della rivista specializzata "Quattroruote" se censito; in mancanza, quello del corrente mercato dell'usato escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca.

■ VEICOLO

Autovetture destinate al trasporto di persone capaci di contenere al massimo nove posti incluso quello del conducente; sono comprese le autovetture per trasporto promiscuo di persone e cose, di massa a pieno carico fino a t. 3,5 capaci di contenere al massimo nove posti incluso quello del conducente. Si considerano parti integranti del Veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli accessori/optional di normale uso purché incorporati o fissi. Sono esclusi gli apparecchi audio-fono-visivi, eccettuati quelli costituenti dotazione originale del Veicolo all'atto della vendita ed installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dalla Concessionaria, così come risulta dal Listino Ufficiale della Casa Costruttrice e/o dettagliati nella fattura di acquisto purché, comunque, tali apparecchi siano fissati validamente od incorporati al Veicolo (non estraibili).

RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE - AUTOVETTURE

SEZIONE I CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE

1.1 RISCHI ASSICURATI

La Società assicura, in conformità alla Legge e **nei limiti del massimale convenuto**, i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione del Veicolo descritto in polizza per i quali è obbligatoria l'assicurazione.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia e del Liechtenstein.

Sono inoltre sempre incluse nella garanzia, nel limite del massimale ed in via subordinata rispetto all'Assicurazione Obbligatoria:

- la circolazione nei Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle sono riportate e non annullate sulla Carta Verde (carta internazionale di assicurazione veicoli a motore) rilasciata dalla Società;
- la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private;
- la responsabilità civile del Contraente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, **esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna, alle persone trasportate sul Veicolo e a coloro che prendono parte alle suddette operazioni;**
- la responsabilità civile delle persone trasportate per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla circolazione del Veicolo assicurato e non compresi nell'assicurazione R.C. Auto. Non sono considerati terzi il Conducente, le altre persone trasportate e quelle escluse dal novero dei terzi ai sensi della Legge. Sono **esclusi i danni al Veicolo assicurato;**
- la responsabilità dell'istruttore, qualora il Veicolo assicurato sia permanentemente adibito a scuola guida ed in presenza delle prescritte autorizzazioni;
- la responsabilità del Conducente per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo, che sia autotassometro o autovettura adibita a noleggio con Conducente ed in presenza delle prescritte autorizzazioni, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi e titoli;**
- il traino di "carelli appendice" a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili.

1.2 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante, in deroga al precedente art. 1.1:

- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione;

- nel caso di Veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di Veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di autotassametro o di Veicolo dato a noleggio con Conducente, se l'attività sia effettuata senza la prescritta licenza o il Veicolo non sia guidato dal Proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- nel caso di Sinistro di cui si renda responsabile un Conducente di autovettura minore di 25 anni, qualora il Contraente abbia dichiarato in polizza che il Veicolo non viene condotto da minori di 25 anni; in questo caso la Società eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro;
- all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

1.3 TARIFFE APPLICABILI

Il contratto è stipulato nella forma assicurativa Bonus Malus, che si articola in classi di merito corrispondenti a livelli di premio variabili definiti in Tariffa e prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza od in presenza di sinistri nei seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno di decorrenza della polizza e termina due mesi prima della sua scadenza annuale;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Per i veicoli assicurati per la prima volta la classe d'ingresso è indicata in Tariffa.

Per i veicoli precedentemente assicurati presso altra Impresa il contratto è assegnato alla classe di merito aziendale di pertinenza in funzione della classe di Conversione Universale (CU) e degli altri dati riportati sull'Attestazione dello stato del Rischio. I meccanismi di assegnazione della classe di merito CU e l'indicazione della documentazione necessaria sono disciplinati dal Regolamento Isvap n° 4 del 9 agosto 2006 Allegato 2.

Per la stipulazione di nuovi contratti il **Contraente è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione o certificato di proprietà nonché valida Attestazione dello stato del Rischio, o appendice di cessione del contratto.**

Qualora al nuovo contratto venga assegnata, ai sensi dell'art. 134 comma 4-bis della Legge, la classe di merito goduta dall'Assicurato, o da un componente stabile del suo nucleo familiare, su ulteriore Veicolo già assicurato, il Contraente deve consegnare, oltre alla documentazione sopraindicata, anche copia dell'Attestazione dello stato del Rischio, copia della carta di circolazione o copia del certificato di proprietà riferiti a tale Veicolo, nonché certificato di stato famiglia.

In mancanza della consegna della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito più elevata.

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla sotto riportata tabella delle regole evolutive a seconda che, nel periodo di osservazione, si siano verificati o meno sinistri atti, ai sensi della normativa vigente, a generare Malus.

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno contribuito alla determinazione del Malus. Qualora il Sinistro sia stato liquidato ai sensi degli articoli 149 e 150 della Legge - Procedura Indennizzo Diretto - il rimborso dovrà essere effettuato direttamente alla Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa - Via Yser 14 00198 Roma - secondo le modalità dalla medesima previste. Tale facoltà sussiste anche in caso di esercizio della disdetta contrattuale. La Società provvederà a riclassificare il contratto nella corretta classe di merito.

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del Proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing con persona diversa dal coniuge in comunione di beni.

Tabella regole evolutive

CLASSE DI MERITO		CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI "OSSERVATI"									
		0 SINISTRI		1 SINISTRO		2 SINISTRI		3 SINISTRI		4 O PIÙ SINISTRI	
ALA	CU	ALA	CU	ALA	CU	ALA	CU	ALA	CU	ALA	CU
1H	1	1H	1	1E	3	1B	6	2	9	5	12
1G	1	1H	1	1D	3	1A	6	3	9	6	12
1F	1	1G	1	1C	3	1	6	4	9	7	12
1E	1	1F	1	1B	3	2	6	5	9	8	12
1D	1	1E	1	1A	3	3	6	6	9	9	12
1C	1	1D	1	1	3	4	6	7	9	10	12
1B	1	1C	1	2	3	5	6	8	9	11	12
1A	1	1B	1	3	3	6	6	9	9	12	12
1	1	1A	1	3	3	6	6	9	9	12	12
2	2	1	1	4	4	7	7	10	10	13	13
3	3	2	2	5	5	8	8	11	11	14	14
4	4	3	3	6	6	9	9	12	12	15	15
5	5	4	4	7	7	10	10	13	13	16	16
6	6	5	5	8	8	11	11	14	14	17	17
7	7	6	6	9	9	12	12	15	15	18	18
8	8	7	7	10	10	13	13	16	16	19	18
9	9	8	8	11	11	14	14	17	17	20	18
10	10	9	9	12	12	15	15	18	18	20	18
11	11	10	10	13	13	16	16	19	18	20	18
12	12	11	11	14	14	17	17	20	18	20	18
13	13	12	12	15	15	18	18	20	18	20	18
14	14	13	13	16	16	19	18	20	18	20	18
15	15	14	14	17	17	20	18	20	18	20	18
16	16	15	15	18	18	20	18	20	18	20	18
17	17	16	16	19	18	20	18	20	18	20	18
18	18	17	17	20	18	20	18	20	18	20	18
19	18	18	17	20	18	20	18	20	18	20	18
20	18	19	17	20	18	20	18	20	18	20	18

1.4 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO E CESSAZIONE DEL RISCHIO

Il trasferimento di proprietà del Veicolo determina, a scelta dell'Assicurato, uno dei seguenti effetti:

a) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente

Il Contraente è tenuto a restituire il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde alla Società che prende atto della cessione mediante appendice e rilascia nuovi documenti di assicurazione.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. La Società non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

b) risoluzione del contratto

La polizza viene annullata dal giorno in cui è stato restituito il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde. La Società restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal giorno di annullamento del contratto. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita, il rimborso del premio pagato e non usufruito verrà calcolato dal giorno della consegna in conto vendita, a condizione che da tale giorno siano stati restituiti il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

c) trasferimento delle garanzie su altro Veicolo di proprietà dell'Assicurato

Previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, la polizza è resa valida per altro Veicolo fermo il Proprietario; la Società prenderà atto del trasferimento delle garanzie sull'altro Veicolo, rilascerà nuovi documenti di assicurazione e procederà all'eventuale conguaglio del premio. Detta facoltà viene riservata all'Assicurato anche in caso di consegna del Veicolo in conto vendita documentata dalla relativa procura a vendere.

La cessazione di rischio conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della circolazione per ritiro definitivo ed esclusivo su area privata o esportazione definitiva del Veicolo assicurato determina, a scelta dell'Assicurato, uno dei seguenti effetti:

a) risoluzione del contratto

Il Contraente è tenuto a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde e la Società restituisce la

parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, per ogni giorno di garanzia residua dal momento della riconsegna.

b) trasferimento delle garanzie su altro Veicolo di proprietà dell'Assicurato

Previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, la polizza è resa valida per altro Veicolo fermo il Proprietario; la Società prenderà atto del trasferimento delle garanzie sull'altro Veicolo, rilascerà nuovi documenti di assicurazione e procederà all'eventuale conguaglio del premio.

Per i contratti di durata temporanea inferiore all'anno, la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta alla stipula del contratto.

1.5 SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Il Contraente ha facoltà di chiedere la sospensione della garanzia in corso di contratto **purché il contratto sia di durata annuale e non sia stato ceduto**. La sospensione della garanzia comporta anche sospensione del periodo di osservazione e decorre dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore ad 1 mese. Qualora tale durata sia inferiore, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 1 mese, con rinuncia, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. La riattivazione del contratto sul medesimo o su altro Veicolo, ma sempre **fermo il Proprietario assicurato**, viene fatta con polizza in sostituzione prorogando la scadenza per un numero di giorni pari a quelli della durata della sospensione. Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto, come sopra prorogato, si imputa a favore del Contraente il premio pagato e non goduto e l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione. Si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta all'atto della sospensione. **Decorsi 12 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dalla Società.** Qualora si sia verificata la documentata vendita, demolizione o cessazione della circolazione, la Società restituirà al Contraente la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale. **Non è consentita la sospensione per i contratti che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla R.C. Auto.**

1.6 ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto la Società trasmette al Contraente l'attestazione dello stato di rischio in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dall'impresa "delegataria".

L'attestazione viene rilasciata solo qualora il periodo di osservazione risulti concluso. Qualora il periodo di osservazione non si sia concluso, qualunque sia il motivo, il Contraente e il Proprietario hanno facoltà di richiedere l'attestazione relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

L'attestazione non viene rilasciata per i contratti di durata inferiore ad un anno.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(valide soltanto se espressamente richiamate in polizza)

RINUNCIA ALLA RIVALSA

1) Preso atto che l'autovettura indicata in polizza, adibita al servizio privato, è data in uso dalla società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Società, a parziale deroga dell'art. 1.2, **rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola società proprietaria o locataria:**

- se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

2) **La Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Conducente e/o del Proprietario dell'autovettura assicurata** quando alla guida dello stesso risulti persona con patente di guida scaduta, a condizione che detta patente sia rinnovata per la categoria idonea alla conduzione del Veicolo entro tre mesi dalla data di Sinistro.

3) **La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Conducente, Proprietario o locatario dell'autovettura assicurata**, quando alla guida dello stesso risulti Conducente, abilitato a norma di Legge, in stato di ebbrezza.

SEZIONE II CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO

ART. 2.1 RISCHI ASSICURATI

La Società garantisce l'indennizzo, fino alla concorrenza del valore dichiarato in polizza, dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di:

- Incendio - compreso i guasti cagionati al Veicolo allo scopo di impedire od arrestare l'Incendio - fulmine, Esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore, Scoppio del relativo serbatoio;
- Furto o Rapina - totale o parziale, consumato o tentato - compresi i danni materiali e diretti prodotti al Veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina.

Sono compresi i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo per il Furto di cose non assicurate a bordo del Veicolo stesso. Sono inoltre compresi i danni da circolazione conseguenti al Furto od alla Rapina, **con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto o ribaltamento e dei danni da atti vandalici conseguenti al Furto e/o Rapina.**

Sono compresi, altresì, i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature audio-fono-visive, agli accessori sia di serie (cioè inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del Veicolo assicurato) sia non di serie a condizione che siano saldamente fissati all'interno del Veicolo ed il loro valore sia compreso in quello dichiarato.

Le garanzie sono prestate a valore intero.

ART. 2.2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno;
- b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, eventi sociopolitici, dolo di terzi, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il Veicolo;
- e) derivanti da semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- f) indiretti, come: deprezzamento e privazione dell'uso del Veicolo, qualunque ne sia la causa; spese di recupero, parcheggio o rimessaggio;
- g) derivanti dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

- h) derivanti da Furto, quando non siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il Veicolo è dotato;
- i) concernenti:
 - apparecchiature audio-fono-visive e navigatori satellitari non saldamente fissate all'interno del Veicolo;
 - accessori e pezzi di ricambio non incorporati nel Veicolo, salvo la ruota di scorta e la borsa attrezzi di normale dotazione;
 - bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo del Veicolo.

ART. 2.3 SCOPERTO

La garanzia Furto e Rapina è prestata con lo Scoperto indicato in polizza.

ART. 2.4 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione alla Società, da parte del Contraente o dell'Assicurato, dei seguenti documenti:

- in caso di Furto totale senza recupero del Veicolo: carta di circolazione; certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso; attestato di resa denuncia alle Autorità; estratto cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.); procura a vendere ovvero a radiare e demolire il Veicolo che dovesse essere ritrovato dopo la liquidazione; su richiesta della Società, certificato di chiusa inchiesta ovvero attestato di mancato ritrovamento rilasciati, rispettivamente, dall'Autorità Giudiziaria o dalle Autorità cui è stata presentata la denuncia;
- in caso di Furto totale con recupero del Veicolo: attestato di resa denuncia e verbale di ritrovamento rilasciati dall'Autorità; fattura di acquisto delle parti del Veicolo rimpiazzate;
- in caso di Furto parziale, tentato Furto, Furto di cose non assicurate: attestato di resa denuncia alle Autorità; fattura di acquisto delle parti rimpiazzate.

Inoltre in caso di Furto totale senza recupero, l'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società tutte le chiavi di cui il Veicolo è dotato, autorizzandola ad effettuare accertamenti presso la Casa Costruttrice relativamente alla dotazione ed all'eventuale fornitura di chiavi aggiuntive.

In caso di Furto totale la liquidazione del danno ha luogo trascorsi almeno 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la relativa denuncia, sempre che sia stata presentata la prescritta documentazione.

ART. 2.5 RITROVAMENTO E RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

L'Assicurato e il Contraente che vengano a conoscenza del ritrovamento del Veicolo rubato hanno l'obbligo di darne immediato avviso alla Società che ha facoltà di procedere al recupero del Veicolo, e di collaborare con essa per il recupero. I costi del recupero, effettuato sia dalla Società sia dall'Assicurato, sono a carico della Società, fermo restando che l'ammontare complessivo degli indennizzi non può superare l'importo del valore dichiarato decurtato dello Scoperto indicato in polizza. Ove il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, il ricavato della vendita viene acquisito dalla Società.

L'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso del Veicolo recuperato previa restituzione dell'indennizzo, fermo l'obbligo della Società di rispondere dei danni indennizzabili conseguenti al Furto, nei limiti del Valore Commerciale del Veicolo.

ART. 2.6 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di Sinistro indennizzabile che comporti la perdita totale del Veicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue. **Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.**

ART. 2.7 CONDIZIONI PARTICOLARI PER VEICOLI DOTATI DI SISTEMA DI RADIOLOCALIZZAZIONE SATELLITARE

Qualora il Veicolo assicurato sia equipaggiato con sistema di radiolocalizzazione satellitare e la presenza di tale sistema sul Veicolo sia indicata sulla scheda di polizza a integrazione delle condizioni riportate negli articoli da 2.2 a 2.5 troveranno applicazione le seguenti norme contrattuali:

- a) il Contraente, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di avere installato sul Veicolo il sistema di radiolocalizzazione satellitare; autorizzando la Società a richiedere al gestore del servizio di radiolocalizzazione conferma dell'avvenuta installazione e del funzionamento del sistema, nonché della vigenza del contratto di servizio al momento di un eventuale Sinistro, e riconoscendo valide nei confronti della Società le risultanze del gestore;
- b) al contratto vengono applicate le speciali condizioni di premio previste dalla Tariffa per i veicoli equipaggiati con i sistemi sopraindicati;
- c) la garanzia è prestata senza Scoperto in caso di Danno Totale;
- d) **in caso di Danno Parziale la garanzia è prestata con uno Scoperto pari a 10% con il minimo di 500,00 Euro;**
- e) **se al momento del Sinistro il sistema di radiolocalizzazione non è installato o non è funzionante per qualsiasi motivo, la garanzia è prestata con lo Scoperto del 40%.**

SEZIONE III

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

EVENTI SPECIALI

ART. 3.1 RISCHI ASSICURATI

La Società garantisce l'indennizzo, fino alla concorrenza del valore dichiarato in polizza, dei danni materiali e diretti arrecati al Veicolo in conseguenza di:

- a) Eventi Sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, atti di vandalismo;
- b) Eventi Naturali, quali tempeste, uragani, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno, grandine.

La garanzia è prestata a valore intero.

ART. 3.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone che hanno in custodia il Veicolo;
- d) conseguenti a Furto e Rapina;
- e) conseguenti a sinistri stradali.

ART. 3.3 SCOPERTO

La garanzia è prestata con lo Scoperto indicato in polizza.

Per i danni causati da grandine, fermo lo Scoperto, l'indennizzo non potrà superare il 30% del valore del Veicolo al momento dell'evento.

ART. 3.4 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in valuta avente corso legale al momento del pagamento, presso la sede della Società o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni dalla data della liquidazione, sempreché l'Assicurato, in caso di danno al Veicolo, abbia prodotto:

- 1) in caso di Eventi Sociopolitici, di atti dolosi o di vandalismo: l'attestato di resa denuncia all'Autorità competente;
- 2) per tutti gli eventi: a richiesta della Società, eventuale fattura di riparazione oppure ricevuta fiscale o altra documentazione idonea a comprovare l'entità del danno.

ART. 3.5 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di Sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del Veicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue. **Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.**

SEZIONE IV

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

KASKO

ART. 4.1 RISCHI ASSICURATI

La Società garantisce l'indennizzo, fino alla concorrenza del valore dichiarato in polizza, dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo durante la circolazione in conseguenza di:

- a) collisione con veicoli a motore identificati e targati;
- b) danni accidentali conseguenti a:
 - urto con ostacoli di qualsiasi genere;
 - ribaltamento;
 - fuoriuscita di strada;

purché l'evento sia assicurato nella forma prescelta dal Contraente, indicata in polizza.

ART. 4.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla normativa in vigore;
- b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno;
- c) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o atti violenti che abbiano moventi politici o sociali, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- d) verificatisi in conseguenza di esplosioni, corto circuito, getti di fiamma o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il Veicolo;
- f) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- g) cagionati da cose od animali trasportati sul Veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- h) subiti dal Veicolo in occasione di traino (attivo o passivo), manovre o spinte a mano;
- i) occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata;
- j) conseguenti a Furto, Rapina e Incendio;
- k) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi dell'art. 4.1;
- l) conseguenti a rottura e/o usura dei materiali, a difetti di materiali e vizi di costruzione, a congelamento del liquido per il raffreddamento, ad utilizzazione anormale del Veicolo e in genere a difetti di manutenzione;
- m) avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- n) da Collisione, in caso di mancata o incompleta identificazione del Veicolo collidente.

ART. 4.3 SCOPERTO E FRANCHIGIA

Le garanzie Kasko sono prestate con la Franchigia o lo Scoperto indicati in polizza.

ART. 4.4 DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del Veicolo e dei trasportati, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Nei confronti del terzo responsabile del Sinistro, eserciterà il diritto di surrogazione ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile limitatamente ad una somma pari alla quota del danno imputabile al terzo ridotta di un importo corrispondente allo Scoperto effettivamente applicato.

ART. 4.5 FORME DI GARANZIE

L'assicurazione è prestata in relazione ad una delle seguenti formule prescelte dal Contraente e indicata in polizza:

- Kasko Collisione: è operante la sola garanzia per collisione con Veicolo identificato di cui alla lettera a) dell'art. 4.1;
- Kasko Totale sono operanti sia la garanzia per collisione con Veicolo identificato di cui alla lettera a) dell'art. 4.1, sia le garanzie per urto, ribaltamento ed uscita di strada di cui alla lettera b) del medesimo articolo;
- Kasko Pratika: è operante la sola garanzia per collisione con Veicolo identificato di cui alla lettera a) dell'art. 4.1, che è prestata a primo rischio assoluto **fino al limite di indennizzo di 5.000,00 Euro per anno assicurativo.**

ART. 4.6 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione alla Società da parte del Contraente o dell'Assicurato, dei seguenti documenti:

- copia della denuncia di Sinistro R.C. Auto, nel solo caso di Collisione di cui all'art. 4.1 lett. a);
- eventuale fattura di acquisto delle parti rimpiazzate o ulteriore documentazione idonea a fornire la prova dei danni subiti e del loro ammontare.

ART. 4.7 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di Sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del Veicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

ART. 4.8 CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA FORMULA KASKO PRATIKA

- a) La garanzia è operante a condizione che il Sinistro, per la garanzia R.C. Auto, sia stato liquidato accertando la totale o parziale responsabilità dell'Assicurato.
In caso di Sinistro la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto per detto Sinistro e così di seguito per i sinistri che si verificano successivamente nel medesimo periodo, fino ad esaurimento della stessa.
Non è consentito evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.
- b) A parziale deroga dell'art. 4.3, la garanzia è prestata senza applicazione di Scoperto o Franchigia se al Sinistro è stata applicata, per la garanzia R.C. Auto, la procedura di risarcimento diretto prevista dagli artt. 149 e 150 della Legge e dal Regolamento D.P.R. n° 254/2006.
Diversamente la garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta riportata in polizza.
- c) La garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino al limite di indennizzo di 5.000,00 Euro per anno assicurativo. Se al momento del Sinistro il Veicolo assicurato ha un valore inferiore a 5.000,00 Euro il massimo indennizzo per evento e per anno assicurativo, anche in presenza di una pluralità di sinistri, sarà pari al Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro decurtato della Franchigia eventualmente prevista.

SEZIONE V CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RISCHI SPECIALI

ART. 5.1 RISCHI ASSICURATI

La Società rimborsa le spese sostenute a seguito di:

Recupero e parcheggio

In caso di Furto del Veicolo assicurato in polizza, la Società rimborsa fino ad un massimo di 300,00 Euro per evento, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il recupero, parcheggio o rimessaggio del Veicolo disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

Perdita bagaglio

In caso di Incendio o di Incidente da circolazione che comportino la perdita totale del Veicolo assicurato in polizza o la antieconomicità della sua riparazione, la Società rimborsa i danni ai bagagli portati **fino ad un massimo di 200,00 Euro** per evento. La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell'Assicurato, e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio, il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori.

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

In caso di Sinistro, l'Assicurato dovrà far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare processo verbale.

Imposta di proprietà

In caso di Incendio o Furto che comportino la perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato un indennizzo pari alla quota della tassa di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del Sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata. L'indennizzo verrà effettuato su presentazione del documento attestante l'avvenuto pagamento della tassa.

Immatricolazione

In caso di Incendio o Furto che comportino la perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato un indennizzo pari alle spese sostenute e debitamente documentate per l'immatricolazione o per il passaggio di proprietà del Veicolo assicurato o di altro equivalente. **L'importo a carico della Società per gli indennizzi di cui sopra non potrà in ogni caso superare 450,00 Euro.**

Rottura Cristalli

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di 600,00 Euro per evento, indipendentemente dal numero di Cristalli rotti, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o per la riparazione dei Cristalli del Veicolo a seguito di loro rottura accidentale o a fatto di terzi.

Qualora l'Assicurato si rivolga, per la sostituzione o la riparazione del danno, ad un Centro Convenzionato con la Società, **il massimale si intende elevato a 1.000,00 Euro**.

Il pagamento dell'intervento di riparazione o sostituzione del cristallo verrà assolto direttamente dalla Società entro il limite dell'importo previsto, restando a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza.

La denuncia di Sinistro verrà raccolta direttamente dal Centro Convenzionato stesso.

La garanzia è prestata entro il limite massimo di due sinistri per ogni annualità assicurativa.

Acquisizione documenti per liquidazione a seguito Danno Totale

La Società rimborserà al Contraente, previa esibizione di giustificativi, le spese da questi sostenute, **fino al limite di 100,00 Euro**, per l'acquisizione della documentazione richiesta dalla Società per la liquidazione del Furto totale.

Perdita chiavi

La Società rimborsa, **fino alla concorrenza di 250,00 Euro** e dietro presentazione di regolare fattura, le spese sostenute a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi di apertura delle portiere del Veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del congegno antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e caratteristiche, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema antifurto.

Pulitura Veicolo

In caso di evento Furto, la Società rimborsa le spese di lavaggio e disinfezione del Veicolo sostenute dall'Assicurato dopo il ritrovamento del Veicolo, **fino ad un massimo di 100,00 Euro**.

Soccorso vittime della strada

La Società rimborsa fino alla concorrenza di 300,00 Euro i danni materiali all'interno del Veicolo assicurato in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso o da un certificato dell'Autorità di Polizia intervenuta sul luogo dell'Incidente.

Trasporto in ambulanza

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o dei trasportati sul Veicolo assicurato in polizza a seguito di incidenti da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso. **La garanzia viene prestata con il limite massimo di risarcimento di 250,00 Euro per evento.**

Ripristino dispositivi di sicurezza

La Società rimborsa, **fino alla concorrenza di 250,00 Euro** per ogni periodo di assicurazione, le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino di dispositivi di sicurezza quali: airbags, pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio a seguito dell'attivazione degli stessi per cause accidentali, oppure per Incidente da circolazione. **La garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.**

Ripristino Sistemi Antifurto Satellitari

In caso di Incendio, Furto parziale o Incidente da circolazione la Società rimborserà al Contraente, previa presentazione dei giustificativi, le spese sostenute per il ripristino dell'impianto di antifurto satellitare, **fino alla concorrenza di 400,00 Euro** a condizione che sia stato segnalato in polizza, non sia risarcibile da terzi responsabili del Sinistro, non sia indennizzabile da altre garanzie dirette esistenti.

Ricorso terzi da Incendio

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza di 50.000,00 Euro** delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza di Incendio, Scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del Veicolo assicurato non in circolazione ai sensi della Legge.

Sono comunque esclusi i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo e che si trovino sul Veicolo assicurato;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Responsabilità Civile dei trasportati

La Società assicura, entro i limiti del massimale di polizza, la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del Veicolo assicurato, per i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione. La garanzia opera a condizione che il Veicolo sia assicurato con la Società per la garanzia di R.C. Auto.

Sono esclusi i danni causati al Veicolo assicurato.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e del conducente per l'inopponibilità dal risarcimento del danno a terzi, come stabilito dall'art. 1.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ART. 5.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;
- b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il Veicolo;
- e) causati da dolo di terzi;
- f) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- g) cagionati da cose od animali trasportati sul Veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- h) subiti dal Veicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
- i) occorsi durante la circolazione fuori strada;
- l) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del Veicolo assicurato.

ART. 5.3 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in valuta avente corso legale al momento del pagamento, presso la sede della Società o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni dalla data della liquidazione, sempreché l'Assicurato abbia prodotto:

- 1) copia del verbale delle Autorità eventualmente intervenute in caso di Incendio; l'attestato di resa denuncia all'Autorità competente in caso di Furto o Rapina;
- 2) per tutti gli eventi: a richiesta della Società eventuale fattura di riparazione oppure ricevuta fiscale o altra documentazione idonea a comprovare l'entità del danno.

SEZIONE VI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

ART. 6.1 RISCHI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che il Conducente subisca in occasione della guida del Veicolo identificato in polizza. Fermo quanto sopra esposto, l'assicurazione si intende operante dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo al momento in cui ne è disceso. La garanzia si intende valida anche per gli infortuni che l'Assicurato subisca mentre attende, in caso di fermata del Veicolo, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia. Sono considerati infortuni anche:

- le lesioni riportate in conseguenza dell'inspirazione di gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di Incidente occorso con il Veicolo assicurato;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe.

Inoltre, in deroga agli artt. 1900 e 1912 del Codice Civile si considerano in garanzia gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

ART. 6.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- dalla guida di Veicolo per il quale l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;
- da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dalla partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- da guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;

- da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- le ernie di qualsiasi tipo - e quindi anche quelle discali - da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere nonché le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.

La garanzia non è operante nel caso in cui il conducente abbia un'età superiore a 80 anni compiuti.

ART. 6.3 CASO MORTE

Se l'Infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'Infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata per il caso di "Morte" agli eredi o agli aventi diritto.

ART. 6.4 CASO INVALIDITÀ PERMANENTE

Se l'Infortunio ha per conseguenza una "Invalidità Permanente" e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'Infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni e percentuali riportate nella tabella sotto indicata, una indennità, calcolata sulla somma assicurata per "Invalidità Permanente" assoluta.

Se dopo il pagamento di una indennità per "Invalidità Permanente", ma entro due anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, la Società corrisponde agli eredi la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di "Morte".

Il diritto all'indennità per "Invalidità Permanente" è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'Infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

PER LA PERDITA TOTALE	DESTRO	SINISTRO
di un arto superiore	70%	60%
della mano o dell'avambraccio	60%	50%
di un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60%	60%
di un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%	50%
di un piede	40%	40%
del pollice	18%	16%
dell'indice	14%	12%
del mignolo	12%	10%
del medio	8%	6%
dell'anulare	8%	6%
di un alluce	5%	
di ogni altro dito del piede	3%	
per la sordità completa di un orecchio	10%	
per la sordità di ambedue gli orecchi	40%	
della facoltà visiva di un occhio	25%	
di ambedue gli occhi	100%	

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera "Invalidità Permanente" soltanto l'asportazione totale. L'indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà, e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di "Invalidità Permanente" non specificati nella sopra esposta tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Per l'Assicurato mancino, le percentuali sopra esposte per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

ART. 6.5 FRANCHIGIA ASSOLUTA PER INVALIDITÀ PERMANENTE

A parziale deroga dell'art. 6.4, non è dovuto alcun indennizzo per Invalidità Permanente pari o inferiore al 3% della totale. Per Invalidità Permanente superiore a detta percentuale, l'indennizzo viene liquidato solo per l'ali-quota di Invalidità Permanente eccedente il 3% della totale.

ART. 6.6 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'Infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per "Invalidità Permanente" è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'Infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito all'art. 6.4.

ART. 6.7 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete per l'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'Infortunio.

SEZIONE VII

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA

La gestione dei sinistri è stata affidata dalla Società a:

ARAG Assicurazioni S.p.A con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n° 9, 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

telefono centralino: 045.8290411, fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557, mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@arag.it, fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro 045.8290449.

SEZIONE TUTELA LEGALE

ART. 7.1 RISCHI ASSICURATI

- a) La Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale indicato in polizza**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi previsti dall'art. 7.2**.
- b) Tali oneri sono:
 - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del Sinistro;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'art. 7.5 lettera d);
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'art. 7.5 lettera e);
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - il Contributo Unificato (D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- c) È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 7.4 lettera c.

ART. 7.2 PRESTAZIONI GARANTITE

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, per ogni Sinistro senza limite per anno, l'onere delle spese di cui all'art. 7.1 per:

- a) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad Incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- b) controversie contrattuali per sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il Veicolo assicurato, **sempreché il valore in lite sia superiore a 100,00 Euro**.

La presente garanzia, in deroga all'art. 7.11 - Estensione Territoriale -, opera per i sinistri che insorgono in Italia, San Marino, Città del Vaticano ed inoltre per i sinistri che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein; in quest'ultimo caso **il valore in lite deve essere superiore a 200,00 Euro**. In caso di sostituzione del Veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo Veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del Veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del Veicolo. La presente prestazione non vale per controversie contrattuali con la compagnia di R.C. Auto;

- c) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti **per fatti illeciti di terzi**.

In caso di Incidente tra veicoli l'operatività viene garantita nei seguenti casi:

- 1) **sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 della Legge);**
- 2) **sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 della Legge);**
- 3) **recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (art. 141 della Legge).**

L'esercizio di pretese al risarcimento danni **di cui al punto 1) è garantito esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria compagnia R.C. Auto o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art. 8 del D.P.R. 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale;**

- d) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida irrogate in seguito ad Incidente stradale e connesse allo stesso;
- e) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del Veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad Incidente stradale;
- f) violazioni al Codice della Strada: proporre opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada comportanti una decurtazione superiore a 5 punti.

In deroga all'art. 7.10 - Insorgenza del Sinistro - le garanzie di cui alle lettere d, e, f, operano per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

ART. 7.3 RECUPERO DELLE SOMME

- a) Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- b) **Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

ART. 7.4 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

- a) **L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.**
- b) **In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.**
- c) **L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del Sinistro.**
- d) **Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
- e) **L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.**

ART. 7.5 GESTIONE DEL SINISTRO

- a) Ricevuta la denuncia del Sinistro, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- b) Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'art. 7.4.
- c) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**
- d) **L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società o di ARAG.**
- e) L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con la Società o ARAG.**
- f) **La Società e ARAG non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.**
- g) **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
La Società ed ARAG avvertono l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE

ART. 7.6 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società, alle condizioni della presente polizza, assicura il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato a seguito di violazioni del Codice della Strada avvenute in costanza di polizza.

ART. 7.7 PRESTAZIONI GARANTITE

- a) **Indennità Autoscuola:** la Società rimborserà **entro il limite di 500,00 Euro** il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati all'Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza, previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso. La presente prestazione opera a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 7.13 lett. i) per quanto attiene alla decurtazione punti conseguente alla violazione dell'art. 186 del Codice della Strada - Guida sotto l'influenza dell'alcool -.
- b) **Indennità Zero Punti:** qualora l'Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al Codice della Strada che lo portino a zero punti la Società garantirà **entro il limite di 1.000,00 Euro** sia le spese per l'esame di revisione sia, laddove l'esame di revisione non venga superato, le ulteriori spese per il riottenimento del documento di guida. La presente prestazione opera a condizione che l'Assicurato al momento della sottoscrizione della polizza abbia **almeno 10 punti** o che li abbia avuti, sempre in costanza di polizza, in momenti successivi alla sottoscrizione.

In deroga all'art. 7.10 - Insorgenza del Sinistro - le garanzie di cui alle lettere a, b, del presente articolo operano per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

In deroga all'art. 7.11 - Estensione Territoriale - le garanzie di cui al punto a, b, del presente articolo vengono prestate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

ART. 7.8 DENUNCIA E GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

L'Assicurato deve presentare ad ARAG immediata denuncia del Caso Assicurativo, producendo copia del provvedimento sanzionatorio e della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti, nonché copia, quando richiesto, dei provvedimenti di sospensione e di restituzione della patente di guida.

La Società, ricevuta la denuncia del Caso Assicurativo e verificata l'operatività delle garanzie di polizza e la completezza della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato.

NORME COMUNI PER LE SEZIONI TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE

ART. 7.9 ASSICURATI

Le garanzie previste dall'art. 7.1 - Rischi Assicurati - vengono prestate: al **Proprietario**, al **locatario** in base ad un contratto di noleggio/leasing, al **Conducente autorizzato**, ai trasportati, per i sinistri **connessi al Veicolo indicato in polizza**.

In caso di sostituzione del Veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo Veicolo.

Il Contraente deve **comunicare tempestivamente i dati del nuovo Veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio**.

Le garanzie valgono altresì in favore del **Contraente/Assicurato**, come persona fisica, del **coniuge** e dei **figli minori** conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'Assicurazione Obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi Veicolo pubblico o privato, **siano coinvolti in incidenti stradali**.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

ART. 7.10 INSORGENZA DEL SINISTRO

- a) Ai fini della presente polizza, per insorgenza del Sinistro si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
 - per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della **prima violazione**.

- b) La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti:
 - **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

- c) La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'art. 7.4 entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
- d) La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
- e) Si considerano a tutti gli effetti come Unico Sinistro:
 - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
 In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ART. 7.11 ESTENSIONE TERRITORIALE

- a) Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i sinistri che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**
- b) **In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i sinistri che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

ART. 7.12 DELIMITAZIONI

- a) L'Assicurato è tenuto a:
 - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del Sinistro;
 - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- b) La Società non si assume il pagamento di:
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
- c) **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

ART. 7.13 ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- a) **in materia fiscale ed amministrativa;**
- b) **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- c) **per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- d) **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**
- e) **per fatti dolosi delle persone assicurate;**
- f) **per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- g) **per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;**
- h) **se il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure se il Veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare Assicurazione Obbligatoria R.C. Auto, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla Legge;**
- i) **nei casi di violazione degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189, comma 1 (Comportamento in caso d'Incidente) del Codice della Strada;**
- l) **per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;**
- m) **se la richiesta di risarcimento danni di cui all'art. 7.2 lettera c), avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria compagnia R.C. Auto ai sensi dell'art. 8 del DPR. 254/2006;**
- n) **nei casi di controversie con la Società, salvo quanto previsto all'art. 7.2 lettera c.**

ART. 7.14 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

PRESTAZIONE BASE

ART. 8.1 RISCHI ASSICURATI

In caso di Sinistro, la Società fornisce all'Assicurato, entro i limiti e alle condizioni previste, le prestazioni di Assistenza di seguito indicate.

ART. 8.2 SOCCORSO STRADALE E TRAINO

Qualora il Veicolo resti immobilizzato a seguito di: Guasto, Incidente, Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Furto parziale o ritrovamento dopo il Furto totale in condizioni tali da non essere in grado di spostarsi autonomamente, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invia un mezzo di soccorso che provvederà a:

- effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione che consentano al Veicolo di riprendere la marcia, oppure,
- trainare il Veicolo fino al più vicino punto di Assistenza autorizzato (Concessionario/Officina Autorizzata) della Casa Costruttrice o, in alternativa, presso l'officina meccanica più vicina.

La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di **500,00 Euro**.

Nel caso in cui il punto di Assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il Veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di Assistenza successivamente alla sua riapertura. Resta a carico della Società il costo delle spese di custodia. **Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del Veicolo. La garanzia è operante a condizione che il Veicolo, al momento del Sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario.** Sono compresi i casi di foratura pneumatici, esaurimento batterie, mancato avviamento. Sono escluse le eventuali operazioni di recupero per consentire il traino del Veicolo uscito di strada.

Restano comunque a carico dell'Assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione non effettuata sul luogo di immobilizzo.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 3 sinistri nel corso dell'anno assicurativo.

ART. 8.3 VEICOLO IN SOSTITUZIONE

Qualora l'Assicurato subisca il Furto totale del Veicolo oppure quest'ultimo resti immobilizzato a seguito di: Guasto, Incidente, Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Furto parziale che richiedano un **tempo di riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina secondo i tempi della Casa Costruttrice**, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione dell'Assicurato un'auto-vettura in sostituzione:

- equivalente al Veicolo immobilizzato e comunque di cilindrata non superiore a 1.200 c.c.;
- per il periodo corrispondente al tempo strettamente necessario alla riparazione e comunque con un limite **massimo di 5 giorni**, a chilometraggio illimitato, compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C. Auto.

Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese relative alle coperture assicurative facoltative, le spese di carburante, di pedaggi in genere (autostrade e simili), nonché dei traghetti.

Il Veicolo sostitutivo è messo a disposizione:

- tramite le Società di autonoleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa;
- secondo la disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste dalla società di autonoleggio;
- presso le stazioni di noleggio di dette società;
- secondo gli orari di apertura delle stesse.

Non sono considerati "Guasto" gli immobilizzi del Veicolo derivanti da operazioni di manutenzione periodica o da richiami della Casa Costruttrice.

I tempi di effettuazione di tali operazioni non sono pertanto computati nelle ore lavorative di manodopera previste per ottenere la presente prestazione.

L'Assicurato, su richiesta della Società, è tenuto a fornire:

- **in caso di Furto, copia della denuncia all'Autorità competente;**
- **in tutti gli altri casi, la documentazione dell'officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del Veicolo.**

ART. 8.4 RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO

Qualora il Veicolo sia rimasto immobilizzato a seguito di: Guasto, Incidente, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Incendio, Furto parziale o ritrovamento dopo il Furto totale, **ad oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato, e si siano rese necessarie riparazioni che superino le 8 ore di manodopera certificate da un'Officina Autorizzata**

della **Casa Costruttrice**, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione dell'Assicurato, a riparazione avvenuta ed a sua scelta:

- un autista che provvederà a recuperare il mezzo ed a consegnarlo alla sua residenza;
- un biglietto di sola andata in aereo (classe economica), in treno (prima classe), nave (classe turistica), oppure un'auto a noleggio di cilindrata equivalente a quella del Veicolo immobilizzato e comunque non superiore a 1.200 c.c., per il recupero del Veicolo tenendo a proprio carico le spese fino ad un massimale di spesa di **250,00 Euro** per sinistri avvenuti in Italia e di **500,00 Euro** per sinistri avvenuti all'estero.

Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del Veicolo.

ART. 8.5 RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO DEI PASSEGGERI

Qualora l'Assicurato subisca il Furto totale del proprio Veicolo oppure lo stesso resti immobilizzato a seguito di: Guasto, Incidente, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Incendio, Furto parziale, **ad oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato e necessari di riparazioni che superino le 8 ore di manodopera certificate da un'Officina Autorizzata della Casa Costruttrice**, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, a scelta dell'Assicurato provvede:

- al rientro dei passeggeri fino ai rispettivi luoghi di residenza in Italia, mettendo loro a disposizione un biglietto aereo (classe economica) e/o ferroviario (prima classe) e/o di nave (classe turistica), oppure un'auto a noleggio di cilindrata equivalente a quella del Veicolo immobilizzato e comunque non superiore a 1.200 c.c.;
- al proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione inizialmente previsto, mettendo loro a disposizione un biglietto aereo (classe economica) e/o ferroviario (prima classe) e/o di nave (classe turistica), oppure un'auto a noleggio di cilindrata equivalente a quella del Veicolo immobilizzato e comunque non superiore a 1.200 c.c., tenendo a proprio carico tutte le spese relative alla prestazione, compreso l'eventuale taxi per raggiungere la stazione ferroviaria, aeroportuale, marittima o il centro di noleggio indicato, fino ad un massimo di **250,00 Euro** per sinistri avvenuti in Italia e di **500,00 Euro** per sinistri avvenuti all'estero.

Nel caso l'Assicurato abbia avuto l'auto a noleggio, restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti.

ART. 8.6 PERNOTTAMENTO IN ALBERGO

Qualora l'Assicurato subisca il Furto totale del proprio Veicolo oppure lo stesso resti immobilizzato a seguito di: Guasto, Incidente, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Incendio, Furto parziale, **ad oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato e si renda necessaria per la riparazione una sosta per una o più notti**, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede alla sistemazione di tutti i passeggeri in un albergo e tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, per la durata della riparazione fino ad un **massimo di 3 notti e comunque con un limite massimo complessivo di spesa di 500,00 Euro per Sinistro.**

ART. 8.7 INVIO PEZZI DI RICAMBIO

Qualora a seguito di Incidente o Guasto, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Furto parziale o ritrovamento dopo il Furto totale, **ad oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato, il Veicolo necessiti di pezzi di ricambio non reperibili sul posto**, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede alla ricerca e all'invio con il mezzo più rapido.

Se la prestazione viene fornita all'estero, l'invio sarà assoggettato alle norme locali che regolano il **trasporto delle merci in relazione al mezzo di trasporto utilizzato.**

La prestazione non è effettuata se i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non sono più in produzione o comunque non sono reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca, di imballaggio e di spedizione sono a carico della Società.

La Società è disponibile a provvedere, per conto dell'Assicurato, al pagamento della fattura per la fornitura dei pezzi di ricambio **a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta dell'intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.**

L'Assicurato è tenuto al rimborso di quanto anticipato dalla Società al più presto e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine, dovrà rimborsare la somma anticipata gravata degli interessi al tasso legale corrente.

ART. 8.8 AUTISTA A DISPOSIZIONE

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il Veicolo per malattia, Infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il Veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell'Assicurato secondo l'itinerario più breve.

Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del Veicolo.

ART. 8.9 ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Qualora a seguito di Incidente, Guasto, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Furto parziale o ritrovamento dopo il Furto totale del Veicolo avvenuto **ad oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato**, quest'ultimo si trovi a sostenere spese per la riparazione alle quali non gli è possibile provvedere direttamente ed immediatamente, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede:

- a fornire ogni agevolazione affinché l'Assicurato possa ottenere presso istituti bancari locali la disponibilità di propri fondi personali;
- al pagamento della fattura per la riparazione, per conto dell'Assicurato a titolo di anticipo senza interessi fino ad un massimo di **2.500,00 Euro** o fino all'equivalente di tale importo se in valuta diversa, calcolato al momento del Sinistro al cambio rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sul "Sole 24 Ore" relativo al giorno in cui è stata prestata l'anticipazione.

La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.

L'Assicurato è tenuto al rimborso di quanto ottenuto al più presto e comunque entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà rimborsare la somma anticipata gravata degli interessi al tasso legale corrente.

ART. 8.10 ANTICIPO DELLA CAUZIONE PENALE

Qualora a seguito di Incidente stradale avvenuto all'estero in cui sia coinvolto il Veicolo, l'Assicurato venga arrestato e sia tenuto a versare una cauzione penale alle Autorità straniere, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede ad anticipare, per conto dell'Assicurato, il versamento della cauzione richiesta, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale di **5.000,00 Euro** calcolato al momento del Sinistro al cambio rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sul "Sole 24 Ore" relativo al giorno in cui è stata prestata l'anticipazione. **La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata. L'Assicurato è tenuto al rimborso di quanto ottenuto al più presto e comunque entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà rimborsare la somma anticipata gravata degli interessi al tasso legale corrente.**

ART. 8.11 INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Qualora a seguito di Incidente stradale avvenuto all'estero in cui sia coinvolto il Veicolo per il quale l'assicurazione è prestata, l'Assicurato sia arrestato o indagato e necessiti dell'Assistenza di un interprete, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede a metterlo a disposizione, assumendo a suo carico i relativi onorari fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a **500,00 Euro** calcolato al momento del Sinistro al cambio rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sul "Sole 24 Ore" relativo al giorno in cui si è verificato il Sinistro.

ART. 8.12 TRASPORTO IN AMBULANZA

Qualora l'Assicurato, a seguito di Incidente stradale del Veicolo descritto in polizza, necessiti di:

- essere trasportato dal luogo dell'Incidente al più vicino e idoneo centro ospedaliero;
- essere trasportato dal proprio domicilio al più vicino e idoneo centro ospedaliero;
- essere trasportato dal proprio domicilio o da un ospedale in cui è ricoverato presso un altro centro ospedaliero;
- rientrare al proprio domicilio a seguito di dimissione da un centro ospedaliero e, a giudizio del medico, non possa utilizzare un mezzo diverso dall'autoambulanza;

la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invia direttamente l'autoambulanza tenendo a proprio carico il costo fino ad un massimo di **150,00 Euro per Sinistro**.

Non danno luogo alla prestazione i trasporti per terapie continuative (dialisi, fisioterapie, ecc.). La prestazione è fornita sempreché la necessità del trasporto in autoambulanza venga certificata da un medico curante o giudicata necessaria dal medico di guardia della Struttura Organizzativa nel corso del contatto telefonico con l'Assicurato.

ART. 8.13 INFORMAZIONI E CONSIGLI

La Struttura Organizzativa è a disposizione per fornire informazioni e consigli relativamente a:

- reperimento servizi di soccorso di emergenza;
- reperimento medici generici e/o specialisti;
- reti di Assistenza delle Case Auto in Italia ed all'estero;
- indirizzi e recapiti delle Agenzie e degli Ispettorati sinistri;
- indirizzi e recapiti di Legali e Periti;
- procedure per la denuncia di sinistri.

PRESTAZIONE ESTESA

ART. 8.14 RISCHI ASSICURATI

In caso di Sinistro, la Società fornisce all'Assicurato, entro i limiti e alle condizioni previste, le prestazioni di Assistenza di seguito indicate.

ART. 8.15 SOCCORSO STRADALE E TRAINO

Qualora il Veicolo resti immobilizzato a seguito di: Guasto, Incidente, Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Furto parziale o ritrovamento dopo il Furto totale in condizioni tali da non essere in grado di spostarsi autonomamente, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invia un mezzo di soccorso che provvederà a:

- effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione che consentano al Veicolo di riprendere la marcia, oppure,
- trainare il Veicolo fino al più vicino punto di Assistenza autorizzato (Concessionario/Officina Autorizzata) della Casa Costruttrice o, in alternativa, presso l'officina meccanica più vicina.

La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di **500,00 Euro**.

Nel caso in cui il punto di Assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il Veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di Assistenza successivamente alla sua riapertura. Resta a carico della Società il costo delle spese di custodia. **Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del Veicolo.**

La garanzia è operante a condizione che il Veicolo, al momento del Sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario. Sono compresi i casi di foratura pneumatici, esaurimento batterie, mancato avviamento. Sono escluse le eventuali operazioni di recupero per consentire il traino del Veicolo uscito di strada.

Restano comunque a carico dell'Assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione non effettuata sul luogo di immobilizzo.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 3 sinistri nel corso dell'anno assicurativo.

ART. 8.16 VEICOLO IN SOSTITUZIONE

Qualora l'Assicurato subisca il Furto totale del Veicolo oppure quest'ultimo resti immobilizzato a seguito di: Guasto, Incidente, Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Furto parziale che richiedano un **tempo di riparazione superiore alle 6 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina secondo i tempi della Casa Costruttrice**, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione dell'Assicurato un'autovettura in sostituzione:

- equivalente al Veicolo immobilizzato e comunque di cilindrata non superiore a 1.200 c.c.;
- per il periodo corrispondente al tempo strettamente necessario alla riparazione e comunque con un limite **massimo di 12 giorni**, a chilometraggio illimitato, compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C. Auto.

Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese relative alle coperture assicurative facoltative, le spese di carburante, di pedaggi in genere (autostrade e simili), nonché dei traghetti.

Il Veicolo sostitutivo è messo a disposizione:

- tramite le Società di autonoleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa;
- secondo la disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste dalla società di autonoleggio;
- presso le stazioni di noleggio di dette società;
- secondo gli orari di apertura delle stesse.

Non sono considerati "Guasto" gli immobilizzi del Veicolo derivanti da operazioni di manutenzione periodica o da richiami della Casa Costruttrice.

I tempi di effettuazione di tali operazioni non sono pertanto computati nelle ore lavorative di manodopera previste per ottenere la presente prestazione.

L'Assicurato, su richiesta della Società, è tenuto a fornire:

- **in caso di Furto, copia della denuncia all'Autorità competente;**
- **in tutti gli altri casi, la documentazione dell'officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del Veicolo.**

ART. 8.17 RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO

Qualora il Veicolo sia rimasto immobilizzato a seguito di: Guasto, Incidente, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Incendio, Furto parziale o ritrovamento dopo il Furto totale, **ad oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato, e si siano rese necessarie riparazioni che superino le 6 ore di manodopera certificate da un'Officina Autorizzata della Casa Costruttrice**, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione dell'Assicurato, a riparazione avvenuta ed a sua scelta:

- un autista che provvederà a recuperare il mezzo ed a consegnarlo alla sua residenza;
- un biglietto di sola andata in aereo (classe economica), in treno (prima classe), nave (classe turistica), oppure un'auto a noleggio di cilindrata equivalente a quella del Veicolo immobilizzato e comunque non superiore a 1.200 c.c., per il recupero del Veicolo tenendo a proprio carico le spese fino ad un massimale di spesa di **250,00 Euro** per sinistri avvenuti in Italia e di **500,00 Euro** per sinistri avvenuti all'estero.

Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del Veicolo.

ART. 8.18 RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO DEI PASSEGGERI

Qualora l'Assicurato subisca il Furto totale del proprio Veicolo oppure lo stesso resti immobilizzato a seguito di: Guasto, Incidente, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Incendio, Furto parziale, **ad oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato e necessari di riparazioni che superino le 6 ore di manodopera certificate da un'Officina Autorizzata della Casa Costruttrice**, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, a scelta dell'Assicurato provvede:

- al rientro dei passeggeri fino ai rispettivi luoghi di residenza in Italia, mettendo loro a disposizione un biglietto aereo (classe economica) e/o ferroviario (prima classe) e/o di nave (classe turistica), oppure un'auto a noleggio di cilindrata equivalente a quella del Veicolo immobilizzato e comunque non superiore a 1.200 c.c.;
- al proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione inizialmente previsto, mettendo loro a disposizione un biglietto aereo (classe economica) e/o ferroviario (prima classe) e/o di nave (classe turistica), oppure un'auto a noleggio di cilindrata equivalente a quella del Veicolo immobilizzato e comunque non superiore a 1.200 c.c., tenendo a proprio carico tutte le spese relative alla prestazione, compreso l'eventuale taxi per raggiungere la stazione ferroviaria, aeroportuale, marittima o il centro di noleggio indicato, fino ad un massimo di **250,00 Euro** per sinistri avvenuti in Italia e di **500,00 Euro** per sinistri avvenuti all'estero.

Nel caso l'Assicurato abbia avuto l'auto a noleggio, restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti.

ART. 8.19 PERNOTTAMENTO IN ALBERGO

Qualora l'Assicurato subisca il Furto totale del proprio Veicolo oppure lo stesso resti immobilizzato a seguito di: Guasto, Incidente, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Incendio, Furto parziale, **ad oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato e si renda necessaria per la riparazione una sosta per una o più notti**, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede alla sistemazione di tutti i passeggeri in un albergo e tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, per la durata della riparazione **fino ad un massimo di 5 notti e comunque con un limite massimo complessivo di spesa di 500,00 Euro per Sinistro**.

ART. 8.20 INVIO PEZZI DI RICAMBIO

Qualora a seguito di Incidente o Guasto, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Furto parziale o ritrovamento dopo il Furto totale, **ad oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato, il Veicolo necessiti di pezzi di ricambio non reperibili sul posto**, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede alla ricerca e all'invio con il mezzo più rapido.

Se la prestazione viene fornita all'estero, l'invio sarà assoggettato alle norme locali che regolano il **trasporto delle merci in relazione al mezzo di trasporto utilizzato**.

La prestazione non è effettuata se i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non sono più in produzione o comunque non sono reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca, di imballaggio e di spedizione sono a carico della Società.

La Società è disponibile a provvedere, per conto dell'Assicurato, al pagamento della fattura per la fornitura dei pezzi di ricambio **a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta dell'intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata**.

L'Assicurato è tenuto al rimborso di quanto anticipato dalla Società al più presto e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine, dovrà rimborsare la somma anticipata gravata degli interessi al tasso legale corrente.

ART. 8.21 AUTISTA A DISPOSIZIONE

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il Veicolo per malattia, Infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il Veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell'Assicurato secondo l'itinerario più breve.

Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del Veicolo.

ART. 8.22 ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Qualora a seguito di Incidente, Guasto, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Furto parziale o ritrovamento dopo il Furto totale del Veicolo avvenuto **ad oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato**, quest'ultimo si trovi a sostenere spese per la riparazione alle quali non gli è possibile provvedere direttamente ed immediatamente, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede:

- a fornire ogni agevolazione affinché l'Assicurato possa ottenere presso istituti bancari locali la disponibilità di propri fondi personali;
- al pagamento della fattura per la riparazione, per conto dell'Assicurato a titolo di anticipo senza interessi fino ad un massimo di **2.500,00 Euro** o fino all'equivalente di tale importo se in valuta diversa, calcolato al momento del Sinistro al cambio rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sul "Sole 24 Ore" relativo al giorno in cui è stata prestata l'anticipazione.

La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata. L'Assicurato è tenuto al rimborso di quanto ottenuto al più presto e comunque, entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà rimborsare la somma anticipata gravata degli interessi al tasso legale corrente.

ART. 8.23 ANTICIPO DELLA CAUZIONE PENALE

Qualora a seguito di Incidente stradale avvenuto all'estero in cui sia coinvolto il Veicolo, l'Assicurato venga arrestato e sia tenuto a versare una cauzione penale alle Autorità straniere, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede ad anticipare, per conto dell'Assicurato, il versamento della cauzione richiesta, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a **5.000,00 Euro** calcolato al momento del Sinistro al cambio rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sul "Sole 24 Ore" relativo al giorno in cui è stata prestata l'anticipazione. **La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata. L'Assicurato è tenuto al rimborso di quanto ottenuto al più presto e comunque, entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà rimborsare la somma anticipata gravata degli interessi al tasso legale corrente.**

ART. 8.24 INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Qualora a seguito di Incidente stradale avvenuto all'estero in cui sia coinvolto il Veicolo, per il quale l'assicurazione è prestata, l'Assicurato sia arrestato o indagato e necessiti dell'Assistenza di un interprete, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede a metterlo a disposizione, assumendo a suo carico i relativi onorari fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a **500,00 Euro** calcolato al momento del Sinistro al cambio rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sul "Sole 24 Ore" relativo al giorno in cui si è verificato il Sinistro.

ART. 8.25 TRASPORTO IN AMBULANZA

Qualora l'Assicurato, a seguito di Incidente stradale del Veicolo descritto in polizza, necessiti di:

- essere trasportato dal luogo dell'Incidente al più vicino e idoneo centro ospedaliero;
- essere trasportato dal proprio domicilio al più vicino e idoneo centro ospedaliero;
- essere trasportato dal proprio domicilio o da un ospedale in cui è ricoverato presso un altro centro ospedaliero;
- rientrare al proprio domicilio a seguito di dimissione da un centro ospedaliero e, a giudizio del medico, non possa utilizzare un mezzo diverso dall'autoambulanza;

la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invia direttamente l'autoambulanza tenendo a proprio carico il costo fino ad un massimo di **300,00 Euro per Sinistro**.

Non danno luogo alla prestazione i trasporti per terapie continuative (dialisi, fisioterapie, ecc.). La prestazione è fornita sempreché la necessità del trasporto in autoambulanza venga certificata da un medico curante o giudicata necessaria dal medico di guardia della Struttura Organizzativa nel corso del contatto telefonico con l'Assicurato.

ART. 8.26 INFORMAZIONI E CONSIGLI

La Struttura Organizzativa è a disposizione per fornire informazioni e consigli relativamente a:

- reperimento servizi di soccorso di emergenza;
- reperimento medici generici e/o specialisti;
- reti di Assistenza delle Case Auto in Italia ed all'estero;
- indirizzi e recapiti delle Agenzie e degli Ispettorati sinistri;
- indirizzi e recapiti di Legali e Periti;
- procedure per la denuncia di sinistri.

ART. 8.27 RIENTRO SANITARIO

Quando le condizioni dell'Assicurato, a seguito di Infortunio avvenuto o malattia manifestatasi al di fuori della Provincia o Regione di residenza **ad oltre 50 Km dal Comune di residenza** siano tali che i medici di guardia della Struttura Organizzativa, d'intesa con i medici curanti sul posto o, in assenza di questi ultimi, con il medico inviato dalla Società, ritengano necessario un suo trasferimento in un istituto di cura prossimo alla sua residenza allo scopo di assicurare una cura adeguata alla patologia del paziente, la Società definisce le modalità del rientro e provvede a:

- 1) organizzare il trasferimento del paziente con il mezzo più idoneo:
 - aereo sanitario;
 - aereo di linea (in classe economica, eventualmente barellato). Il trasferimento dell'Assicurato con aereo sanitario potrà aver luogo da e per tutti i paesi europei. Per tutti gli altri paesi il trasferimento avverrà esclusivamente con aereo di linea, eventualmente barellato.
 - treno (in prima classe/vagone letto);
 - autoambulanza.
- 2) assistere il paziente, se necessario, durante il rientro con personale medico e/o paramedico.

Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, compresi gli onorari del personale medico e/o paramedico inviato sul posto e che lo accompagnano, sono a carico della Società.

Qualora la Società abbia provveduto al rientro dell'Assicurato avrà diritto di richiedere a quest'ultimo gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati.

Non danno luogo al trasferimento:

- le malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
- le malattie e gli infortuni che non impediscano all'Assicurato di proseguire il viaggio o che, a giudizio dei medici, non necessitino di rientro sanitario e possano essere curate sul posto.

ART. 8.28 TRASFERIMENTO IN CENTRI SPECIALIZZATI

Qualora l'Assicurato abbia subito un Infortunio o una malattia che comportino terapie o interventi chirurgici ritenuti dai medici di guardia della Struttura Organizzativa non effettuabili nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della sua Regione di residenza e i medici stessi, **previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato con i medici curanti, riscontrino giustificati motivi per il trasferimento dell'Assicurato presso Centri italiani specializzati ubicati fuori dalla Regione di residenza/Centri esteri**, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede ad organizzare il trasferimento dell'Assicurato con il mezzo più idoneo:

- aereo sanitario;
- aereo di linea (in classe economica, eventualmente barellato);
- treno (in prima classe/vagone letto);
- autoambulanza;

tenendo a proprio carico le relative spese fino ad un massimale complessivo di **150,00 Euro** per il periodo di validità del contratto.

ART. 8.29 TRASPORTO IN TAXI PER RECUPERO VEICOLO RIPARATO

Qualora a seguito della prestazione "Veicolo in sostituzione", l'Assicurato necessitasse di un taxi per il ritiro del Veicolo riparato, la Struttura Organizzativa lo metterà a disposizione. La Società terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di **75,00 Euro**.

ART. 8.30 RIENTRO DEI FIGLI MINORI DI 15 ANNI

Qualora l'Assicurato in viaggio non sia in grado di rientrare con il mezzo inizialmente previsto e non possa occuparsi dei figli minori di 15 anni, la Struttura Organizzativa organizzerà il viaggio ad un parente dell'Assicurato o ad altra persona designata dall'Assicurato stesso, per raggiungere i figli minori di 15 anni in loco e ricondurli al luogo di domicilio, **fino ad un massimo di 3 prestazioni all'anno**.

ART. 8.31 ESCLUSIONI (valide per tutte le forme)

Premesso che, in ogni caso, la garanzia Assistenza non sarà operante se l'intervento non sarà stato preventivamente autorizzato dalla Struttura Organizzativa, resta inteso che l'assicurazione non è operante per i rischi causati da:

- terremoti, eruzioni vulcaniche, frane e smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni nonché i danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il Veicolo;
- abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- avvenuti durante la partecipazione a gare e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di pura regolarità.

Sono esclusi, in ogni forma, eventuali rimborsi per prestazioni previste in polizza che l'Assicurato abbia provveduto ad organizzare direttamente e con l'aiuto di soggetti estranei alla Società, senza preventivo contatto ed accordo con la Struttura Organizzativa. Valgono inoltre le specifiche esclusioni eventualmente previste nelle condizioni particolari che regolano le singole prestazioni.

ART. 8.32 ESTENSIONE TERRITORIALE (valido per tutte le forme)

L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché del Liechtenstein, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco, della Svizzera.

ART. 8.33 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI (valido per tutte le forme)

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

ART. 8.34 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ (valido per tutte le forme)

La Società non assume responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza, in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione nonché per l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza.

COME RICHIEDERE L'INTERVENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA

In caso di Sinistro, per richiedere l'intervento del Servizio Assistenza, l'Assicurato si dovrà rivolgere **sempre e preventivamente** alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24 chiamando:

DALL'ITALIA IL NUMERO VERDE 800.252.000

DALL'ESTERO IL NUMERO +39 02. 66 16 57 80

Alla Struttura Organizzativa l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

- 1) la targa del Veicolo assicurato;
- 2) il numero di polizza;
- 3) il tipo di Assistenza di cui necessita;
- 4) l'indirizzo del luogo in cui si trova;
- 5) il recapito telefonico presso il quale la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'Assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'erogazione della prestazione di Assistenza.

In ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali dei giustificativi, delle fatture, delle ricevute delle spese.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

ART. 1 DETERMINAZIONE DEL PREMIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Il premio è determinato in base ai dati riportati in polizza relativi al Veicolo, al Proprietario, al Contraente ed al Conducente qualora indicato. Tali dati sono dichiarati dal Contraente all'atto della stipula.

Si avverte che per gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, conferiscono all'assicuratore, a seconda dei casi, il diritto di chiedere l'annullamento dell'assicurazione oppure la riduzione dell'indennizzo o la rivalsa per le somme che abbia risarcito al danneggiato.

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze. Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare anche il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione della R.C. Auto.

L'art. 1901 del Codice Civile prevede che, se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei premi scaduti.

ART. 3 ADEGUAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA

La Società ha la facoltà di modificare le condizioni del premio in corso in occasione del rinnovo del contratto. Le nuove condizioni di premio saranno fornite al Contraente nei modi previsti dalla Legge, almeno 30 giorni prima della scadenza. Il Contraente, dopo aver preso visione delle nuove condizioni di premio, può decidere di accettarle ed in tal caso il contratto stesso è rinnovato. Il Contraente potrà tuttavia rifiutare le nuove condizioni di premio proposte, comunicando tale decisione all'Agenzia entro la scadenza del contratto, il quale si intenderà così risolto di diritto dal giorno della scadenza del contratto stesso. Al Contraente viene inoltre concessa la facoltà di comunicare la non accettazione anche nei 15 giorni successivi alla scadenza annuale, nel qual caso il contratto è risolto dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione. Nell'ipotesi, infine, che il Contraente non prenda contatto o non comunichi all'Agenzia la propria volontà di accettare o rifiutare le nuove condizioni di premio, il contratto si intende risolto dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale. In ogni caso il ritiro del certificato e del contrassegno ed il conseguente pagamento del nuovo premio proposto, costituiscono per il Contraente accettazione delle nuove condizioni di premio.

ART. 4 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

Relativamente alle garanzie prestate sulla base del valore del Veicolo, la Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del Veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

Qualora il Contraente specifichi la marca ed il modello del Veicolo da assicurare, nonché l'anno ed il mese della sua prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, la Società si impegna, se il Veicolo risulta quotato da "Quattroruote" attraverso "Infocar", ad adeguare ad ogni scadenza annuale il valore assicurato ed il relativo premio. L'adeguamento automatico non troverà applicazione qualora il Veicolo non sia più censito o quotato dalla rivista indicata per qualsiasi motivo. Il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà comunque avvalersi di quanto previsto al punto precedente.

ART. 5 RINNOVO DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto dall'art. 3, in mancanza di disdetta data in forma scritta da una delle parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale, per la sua residua durata esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

ART. 6 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto alla Società (art. 1913 del Codice Civile). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. In caso di mancata presentazione della denuncia o di omesso invio di documentazione o di atti giudiziari, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare. Per la R.C. Auto la denuncia del Sinistro deve essere redatta ai sensi dell'art. 143 della Legge sul modulo approvato dall'ISVAP (Constatazione amichevole di Incidente), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al Sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In caso di Incidente con conseguenze gravi (decesso di persone e distruzione di veicoli) è opportuno far precedere la denuncia da comunicazione immediata alla Società.

La denuncia deve essere presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax con espressa esclusione di ogni forma di comunicazione telematica. Qualora sia applicabile la procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 della Legge, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, il danneggiato che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del Sinistro, deve presentare la richiesta di risarcimento alla propria impresa mediante: lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax con espressa esclusione di ogni forma di comunicazione telematica. Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza del Veicolo, necessarie per portare il Veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione della Società i residui e le tracce del Sinistro. Inoltre, per la garanzia Infortuni del Conducente, la denuncia deve essere corredata di certificato medico e del referto del pronto soccorso, se presente. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; l'Assicurato o, in caso di Morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti che questa ritenga necessari. Per le garanzie Tutela Legale e Assistenza ci si dovrà inoltre attenere a quanto riportato all'interno delle singole sezioni.

ART. 7 DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI

Per le garanzie diverse dalla R.C. Auto relative a danni al Veicolo:

- in caso di Danno Totale l'ammontare dell'indennizzo è determinato in base al Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, ridotto dell'eventuale Scoperto e del valore di ciò che eventualmente resta dopo il Sinistro. Non si tiene conto del deprezzamento per vetustà del Veicolo se il Sinistro si verifica entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- in caso di Danno Parziale l'ammontare dell'indennizzo è pari al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo, ridotto dello Scoperto. Si tiene conto del deprezzamento per vetustà del Veicolo, salvo il caso di Sinistro verificatosi entro 60 mesi dalla data di prima immatricolazione limitatamente ai pezzi di ricambio inerenti la sola carrozzeria (selleria esclusa).

L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente se l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo in occasione della riparazione, i danni da mancato godimento, le spese di ricovero e gli altri eventuali pregiudizi.

Se al momento del Sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà indennizzato in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza, ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile.

Per la garanzia Infortuni del Conducente si rinvia all'art. 6.6.

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione alla Società dei documenti, differenti per ogni evento dannoso, elencati all'interno delle norme che regolano le diverse garanzie. Il pagamento è eseguito, in Euro, presso la sede della Società o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure presso il domicilio dell'Assicurato mediante assegno o bonifico bancario, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

ART. 8 RIPARAZIONI - SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro.

La Società ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato nonché di sostituire il Veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del Veicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il valore. In tale caso deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui sopra.

ART. 9 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo ove espressamente indicato, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia e del Liechtenstein.

ART. 10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

www.ala-assicurazioni.it

Ala Assicurazioni Spa
Capitale Sociale € 15.450.000 (i.v.)
Sede e Direzione Generale:
Via Porro Lambertenghi, 7 - 20159 Milano

Iscrizione Tribunale di Milano 337017 - C.C.I.A.A. Milano
n. 1423968 C.F. 07931360585 - P. IVA 10995210159
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
nei rami danni D.M. 21/07/1993 - G.U. n. 179/1993

Iscritta nell'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00110.
Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi
assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione
e di coordinamento di Sara Assicurazioni Spa.

